CLIV. SEDUTA

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 1949

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Autorizzazione a procedere (Presentazione di relazione) . . . . . *Pag.* 5405

Congedi 5405

Disegno di legge: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (23-A) (Seguito della discussione):

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* 5406 e *passim*
PERSICO, *relatore* . . . . . 5407 e *passim*
NITTI 5408
AZARA . . . . . 5416 e *passim*
VERONI 5417, 5419, 5425, 5426
ZOLI 5417, 5421, 5434
GRISOLIA 5418, 5424
BUBBIO 5420
MASTINO 5421
DE LUCA 5421
BOSCO . . 5421, 5427, 5430, 5432, 5434, 5436
TESSITORI 5423
SALOMONE 5423
LUCIFERO 5427
ZOTTA 5428, 5431
CONCI 5431
JANNUZZI 5432
BUONOCORE 5433
GIARDINA 5433
CONTI 5434, 5435, 5437
BERLINGUER 5435, 5439
DE PIETRO 5436
TERRACINI 5437
VARALDO 5437
MUSOLINO 5438

Interpellanza (Annunzio) . . . . . *Pag.* 5440

Interrogazioni (Annunzio) 5440

Relazione (Presentazione) 5440

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Angelini Cesare per giorni 7, Benedetti Luigi per giorni 4, Oggiano per giorni 7, Quagliariello per giorni 4, Tafuri per giorni 4 e Ziino per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di relazione su domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Romano Antonio ha presentato, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Moscatelli. (Doc. XVI).

La relazione sarà stampata e distribuita e l'esame di tale domanda sarà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (23-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale».

Siamo arrivati con la discussione all'articolo 12, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Il senatore Azara propone di ripristinare i primi due commi del testo ministeriale così modificati:

«I componenti della Corte costituzionale, siano funzionari dello Stato di qualsiasi grado in servizio o a riposo ovvero estranei all'Amministrazione, hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dai magistrati dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a componente della Corte. Ad essi è inoltre assegnata una indennità di carica corrispondente ad un terzo della retribuzione. Al Presidente e al Vice Presidente è infine attribuita una indennità di rappresentanza di lire 30 mila mensili.

«Ai giudici aggregati a norma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione e della indennità di carica mensili spettanti ai giudici ordinari.

«Per tutti i suoi servizi la Corte si vale di funzionari in numero non superiore a ventuno e di personale subalterno in numero non superiore a nove, scelti per un terzo tra i funzionari e subalterni della Corte Suprema di cassazione, per un terzo fra quelli del Consiglio di Stato e per un terzo fra quelli della Corte dei conti».

Il senatore Nitti propone di sostituire alla dizione del primo comma la seguente:

«Al Presidente della Corte costituzionale è corrisposto lo stipendio del primo Presidente della Corte di cassazione, comprensivo delle indennità e rappresentanza di carica; ai giudici lo stipendio di Presidente di Sezione della cassazione»;

e propone, inoltre, di sostituire alla dizione del terzo comma la seguente:

«Ai giudici aggregati in base all'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata un'indennità di presenza di lire 10.000 per ogni seduta».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Io vorrei pregare il Presidente della Commissione di non insistere nel rinviare ad una legge futura il trattamento economico dei giudici della Corte costituzionale. Il Senato si rende conto che per approvare questa legge dovrà trascorrere diverso tempo, perchè, dopo aver ottenuta l'approvazione del Senato, dovrà essere sottoposta all'esame della Camera dei deputati ed eventualmente tornare qui al Senato, se vi saranno apportate modifiche dall'altro ramo del Parlamento. Ma è necessario che, il giorno in cui sia stata approvata, entri in funzione; è necessario che noi effettivamente ci proponiamo di creare la Corte costituzionale data l'urgenza e l'importanza di essa che è stata rilevata da tutti i settori. Ora, se noi dobbiamo rimandare ad un'altra legge il trattamento economico, il che significa superare ancora le traversie di un altro procedimento legislativo, io credo che non lasceremo alla Corte costituzionale la possibilità di entrare in funzione. In questo momento noi stabiliamo il funzionamento della Corte costituzionale; quindi mi pare che sia l'occasione propizia anche per decidere il trattamento economico dei giudici della stessa Corte.

Non credo che sia difficile trovare la soluzione: siamo stati tutti d'accordo nel dire che bisogna fissare un trattamento diciamo così di rilievo economico, data l'importanza, ma che non sia eccessivo.

Quindi, su questo punto, possiamo trovare un accordo Il Ministero ha proposto di fissare un trattamento economico complessivo uguale a quello che viene percepito dai Magistrati dell'Ordine giudiziario del grado più elevato, cioè del Primo Presidente della Corte di cassazione.

Oggi il trattamento del Primo Presidente della Corte di cassazione si aggira, compresi tutti gli emolumenti, sulle 143 mila lire mensili. Eventualmente, se passeranno i provvedimenti a favore degli statali nella misura come sono stati prospettati, ci sarà un altro aumento di 19 mila lire, credo, per il 1° grado, quindi andremo sulle 160 mila lire. È certo che, attraverso il nuovo ordinamento giudiziario, sarà predisposto un trattamento economico migliore per i magistrati. Penso che in questa maniera il Primo Presidente raggiungerà una cifra ancora maggiore, e noi vi adegueremo il trattamento economico dei giudici della Corte costituzionale, il quale sarà appunto nel nuovo ordinamento giudiziario il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione Noi avremo raggiunto in questa materia il proposito di tutti, ossia un trattamento economico adeguato ma non eccessivo. Si potrà poi fissare per il Presidente una indennità speciale.

Quindi dobbiamo risolvere la questione in questa sede. Rimandarla sarebbe molto pericoloso, perchè attraverso questo trattamento economico noi sospendiamo la entrata in funzione della legge.

Quindi io pregherei il Presidente della Commissione di non voler insistere nel rinvio ad un'altra legge, ma collaborare con il Senato per trovare una soluzione concreta su questa questione.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

PERSICO, *relatore*. Onorevoli senatori, io ho ascoltato con la più grande attenzione la esortazione del Ministro e non mi nascondo che essa ha un valore. Però è opportuno che il Senato sappia che questa questione è stata molto dibattuta in seno alla Commissione. Si sono formate tre tendenze; una per equiparare lo stipendio di questi altissimi magistrati ad un altro stipendio, il più elevato che esiste, nell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano; una seconda, a non fissare nessuna norma, salvo a stabilire lo stipendio con legge speciale, quando la legge sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale sarà completa; ed una terza, tendente a fissare nella legge, prescindendo dai paragoni con gli altri stipendi, il trattamento economico, creando uno stipendio *ad hoc*, per i giudici della Corte costituzionale

Ad un certo momento della discussione, sulla quale poi ha espresso il suo parere anche la Commissione finanze e tesoro, notando che non era opportuno corrispondere una indennità simile a quella dei membri del Parlamento — cosa che fu subito accettata dalla Commissione, alla riunione della quale era intervenuto anche il Ministro guardasigilli, facendo sapere con esattezza quale fosse lo stipendio spettante alla più alta carica della amministrazione della giustizia — ad un certo punto della discussione, dico, prevalse l'idea di adottare una legge speciale, perchè la si sarebbe discussa in altra atmosfera, quando già la Corte era formata in tutti i suoi aspetti esteriori e, quindi, serenamente si sarebbe potuto discutere sull'onorario da dare a questi supremi giudici. Oggi il Ministro propone di abbandonare l'idea della legge speciale e mi par di comprendere che il Senato sia più favorevole a risolvere subito la questione. La Commissione non ha difficoltà a far questo, se il Senato lo vuole; però, in questo caso, ritiene preferibile che il Senato stabilisca esso stesso delle cifre, senza fare equiparazioni con altri funzionari dello Stato, e ciò anche per una ragione morale· questi quindici membri della Corte costituzionale, secondo la Commissione, sono quindici magistrati d'eccezione — direi quasi, quindici sacerdoti di questa suprema Corte di giustizia —; quindi, paragonarli nello stipendio ad un qualsiasi altro funzionario dello Stato, vorrebbe significare diminuire l'importanza stessa della Corte costituzionale.

Ed allora la presente legge stabilisca essa stessa che lo stipendio è uguale per tutti, salvo l'indennità di carica al Presidente. I quindici giudici hanno le stesse facoltà ed il Presidente ha solo la funzione di dirigere i dibattiti; il

Presidente ha diritto ad una indennità di carica speciale, direi, anzi, una indennità di rappresentanza, essendo Presidente di un così alto Consesso.

Ed allora, se il Senato è in questo ordine di idee, non legge speciale, non equiparazione ad altri stipendi, rimane la terza via: fissazione da parte del Senato di uno stipendio adeguato per i quindici giudici, più una indennità di carica per il Presidente. Sarebbe così facilissimo arrivare alla soluzione, mediante la fissazione di una cifra. Il senatore Nitti ha fatto un progetto che ha il difetto di una equiparazione, ma la sua equiparazione si potrebbe tradurre in cifre. La equiparazione però mette i membri della Corte all'apice della burocrazia, mentre questi magistrati non ne fanno parte. Questo è l'errore in cui si cade, quando si pensa che il Presidente della Corte costituzionale è equiparato al grado I. Al grado I vi è solo il Primo Presidente della Cassazione. i giudici della Corte costituzionale, invece, sono fuori grado, poichè sono o nominati dal Presidente della Repubblica o eletti dalle Camere riunite e dalle più alte assemblee giudiziarie. Sono, perciò, anche eletti dalla Cassazione e, quindi, non può essere il Presidente della Cassazione il termine di paragone.

Penso che il Senato possa risolvere agevolmente la questione, stabilendo direttamente la cifra.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Nitti. per svolgere i suoi emendamenti.

NITTI Sono stato indeciso se rinunziare alla parola e limitarmi a fare una dichiarazione quando si voterà il disegno di legge nel suo complesso.

Io sono completamente contrario a tutto il disegno nella forma attuale. Io credo sia questo disegno cosa pericolosissima per lo Stato e credo che formi tale precedente che ci metterà in avvenire in situazioni difficili. Prima di tutto è un fatto nuovo, è una cosa che non esiste in nessun Paese e contiene anche disposizioni di tale natura che non sono mai state fatte e che non saranno mai fatte in nessun altro Paese in avvenire. (*Commenti*).

Mi permettano i colleghi di chiarire il mio pensiero, semplicemente.

Questo disegno di legge, se attuato, sovvertirebbe la nostra concezione dello Stato perchè crea una strana mischianza di interessi privati e pubblici e per giovare a interessi privati sovverte perfino le sane regole del diritto e la stessa logica. Tutto ciò con aspetto modesto, come di cosa semplice e agevole.

Io mi limito a richiamare la vostra attenzione su alcuni punti. Questi argomenti, se non risoluti, dovranno formare ancora materia di discussione. Sono già però compromessi con una formula molto dannosa e semplicistica. Sono stati compromessi nel capitolo della garanzia costituzionale nelle disposizioni che riguardano la Costituzione della Repubblica.

Quante cose abbiamo fatte che non dovevamo fare! E quante cose già decise che non potremo mantenere!

In ogni modo, si tratta ora di non aggravare quello che è stato fatto.

Che cosa è questa Corte costituzionale? Ritorniamo, se volete, sulla questione fondamentale. Che cosa farà e che cosa dovrebbe giudicare la Corte costituzionale, con questo apparato sorto dal nulla? E come e perchè è stata fatta? Mi consenta l'onorevole Persico la smentita; non uso questa parola forte, ma mi consenta, se meglio vuole, questa rettifica senza troppi eufemismi. Egli ha parlato della Corte costituzionale come una specie di speranza e sorriso dei popoli. Era, secondo lui, una cosa che attraeva dovunque e dovunque si andava si trovava questa Corte costituzionale che egli ci ha descritto come esistente dovunque o dovunque in affermazione. Ebbene, questa Corte non è stata mai fatta in nessun Paese. Dopo lo sconvolgimento dell'Europa, dopo tutto quello che è avvenuto, dopo il 1914 e soprattutto il 1919 e dopo tutti i movimenti di dittatura, parlare di Corti costituzionali nuove è solo fantasia.

L'onorevole Persico ci ha parlato delle Corti costituzionali in altri paesi. Se potessi farvi perdere due ore di tempo a discutere quello che veramente e dopo molte parole è stato fatto, non troveremmo niente, dico niente, in materia di Corti costituzionali Un fatto

unico dal 1787 esiste in America; vi sono stati e vi sono, poi, due paesi federali, la Svizzera e, fino alla sua caduta, anche la Germania, che hanno avuto Corti costituzionali di natura diversa, che erano soprattutto Corti di cassazione o di terza istanza. Esiste poi ancora qualche cosa in formazione. Io non devo dire poi che cosa rimanga di alcuni poveri tentativi.

Quando l'onorevole Persico, nella sua ammirazione per questo istituto, parla di quello che è avvenuto in Ispagna, mi dà una vera tristezza. Ci crede egli veramente? In Spagna non è avvenuto proprio niente, a meno che non si voglia risalire ai « Fueros » spagnoli medioevali e a qualche accenno e tentativo durante il brevissimo periodo rivoluzionario della nuova Spagna

Io ne ho parlato proprio in questi giorni con spagnoli eminenti e, quando ho domandato loro se la Corte costituzionale in qualche modo funzionasse, mi hanno sorriso e mi hanno detto che il Presidente in tal caso ne dovrebbe essere Franco non c'era altra risposta.

Ora, se non esiste dunque nulla, non è stato fatto nulla, e noi siamo fissati invece, non si sa perchè, sul nulla, forse per qualche reminiscenza letteraria, e ci siamo riportati sempre a quello che è stato fatto in America soprattutto ad opera del giudice Marshall, che ha dato assetto giuridico a quelle che erano solo tendenze Dal 1939, dopo il trattato di Versailles e la pessima Società delle Nazioni, nulla di costruttivo si è creato

E che cosa ora si vorrebbe creare?

Un controllo di legittimità dovrebbe essere la base o piuttosto il pretesto di tutta una costruzione architettonica. Ma esso non ha vero interesse finchè non esistono le Regioni

Che cosa ora abbiamo di fronte? Aspirazioni vaghe ed incerte che sono servite di pretesto o di base a una costruzione senza fondamenta Noi non ci troviamo di fronte ad un bisogno italico e questo lo vedete chiaro dalla stessa relazione

Noi ci domandiamo di che cosa giudicherà la Corte costituzionale? Forse di nulla e forse di tutto Secondo l'articolo 134 della Costituzione essa « giudica sulle controversie relative alla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione ». Quindi questa è la sua essenza ed essa è una sola: suppone le Regioni in funzione. Il fatto, invece, è che le Regioni non esistono ancora e non è ancora dimostrato che verranno, poichè vi sono proprio in questi giorni in Italia agitazioni contro il movimento che vuol portare a questa fissazione delle Regioni, che non sono mai esiste come formula giuridica in Italia Oltre le Regioni di Tiberio, quelle romane, cioè, per cui la stessa parola aveva diverso significato, Regioni come quelle che si vorrebbero costituire sono un concetto moderno che non esistette mai in passato in Italia Non vi sono state mai Regioni in Italia e parlare delle Regioni romane in Italia e all'estero è semplicemente un errore.

CONTI Non c'eravamo neanche noi!

NITTI. Questo disegno di legge, dunque, riguarda essenzialmente, se non quasi soltanto, le Regioni. Le Regioni sono una nebulosa scura. Non esistono nè meno giuridicamente e non sono ancora formate. Le Regioni in questo progetto sono la base; il resto che cosa è? Dunque la Corte costituzionale si occupa, secondo il primo comma, della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Tutto quanto riguarda la legittimità costituzionale ed il giudizio sui provvedimenti che la riguardano sono di sua competenza

La Corte costituzionale, secondo il progetto, si occupa poi dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e delle Regioni e tra le Regioni stesse ed infine — e questa dovrebbe essere la novità — sostituisce il Senato come Alta Corte di giustizia. Si occupa, cioè, delle accuse che sono mosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione. Ora, siccome le Regioni non esistono ancora, la premura che ha avuto il Guardasigilli nel ricordare che bisogna fare presto mi pare proprio fuori luogo. Egli infatti non può sapere quando vi saranno le Regioni, nè si sa se vivranno nè che cosa sarà veramente nel suo significato questo grave at-

tentato alla unità italiana. Fantasie su fantasie, con creazione enorme di posti con le più alte retribuzioni. Il comma primo ed il comma secondo dell'articolo 134 della Costituzione non si sa nemmeno come possano funzionare utilmente.

Rimane il comma terzo che riguarda le accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri a norma della Costituzione. Questo caso non vedo ancora sull'orizzonte. Il Presidente della Repubblica non è soggetto ad alcuna accusa che dia luogo a processo nè ha violato alcuna procedura in corso, nè c'è alcuna informazione che ci dia la convinzione che possa venir presto una richiesta a procedere contro questo rispettabilissimo personaggio. Lo stesso si può dire perfino dei Ministri contro cui nelle Assemblee legislative si scagliano spesso le parole, non sempre amichevoli, da parte di alcuni membri dell'Assemblea; ma nessuno però ha mai proposto di portarli davanti a una Corte costituzionale.

Dunque, quale sarebbe ora l'opera della Corte costituzionale? Nessuna. Nominata che essa sarà, non vi sarà premura di farla funzionare. Come potrebbe funzionare se non v'è materia e se non funzionano gli organi corrispondenti? La Regione non esiste; quando parlo di esistenza parlo di esistenza di fatto. La Regione, per esistere, deve essere un organo funzionante, non una speranza o un desiderio o una ipotetica ipoteca di avvenire.

Quindi, non vedo nè la fretta nè la necessità di agire così presto e incompostamente. Si è aspettato tanto tempo e ancora si può aspettare. Dovunque vi sono movimenti contro le Regioni. Dai Paesi che più sembrava tenessero a questo pregiudizio e a questo errore della Regione, mi vengono ogni giorno voci di persone che incitano a resistere a questo errore. Prima ci dovranno essere le votazioni e poi dovremmo vedere ancora come si faranno le Regioni.

Perchè una volta fatte le votazioni non è detto che l'organo già sia stato creato. Quando avrete demolita la Provincia, quando avrete rovinato il Comune, voi avrete disfatto l'unità amministrativa d'Italia senza crear nulla di efficiente.

Dal congresso delle Provincie si è già levato un voto esplicito: la necessità di mantenere con le necessarie modifiche questo organo amministrativo che ha avuto la sua continuità e la sua dignità per secoli e che adesso ha più possibilità di prima di adattarsi alle necessità dei nuovi bisogni.

Quindi vi è una questione preliminare, l'impossibilità pratica di fare funzionare una legge che manca della condizione essenziale perchè si basa interamente sulle Regioni. Togliete le Regioni e questa legge non sarà più niente. Di che cosa allora si occuperà? Delle ipotetiche accuse al Presidente della Repubblica ed ai Ministri? Ma questi eventi non si presentano all'orizzonte e nessuno li desidera. Questi dunque sarebbero gli scopi dichiarati dalla Costituzione, questi sono gli scopi della nostra attività quando pensiamo a questa Corte costituzionale, che non ha origini così lontane, così larghe, come alcuni vorrebbero, che non è stata imitata in nessun Paese. Parliamo ora dei Paesi nati negli ultimi venti anni.

Negli ultimi venti anni dopo la guerra europea, quale Paese ha fatto qualcosa di simile? L'onorevole Terracini (e in ciò è d'accordo con il progetto governativo, d'incerto autore) ha trovato che questa Corte è utile. Io non credo a questa utilità; dico che la Corte non trova le ragioni della sua esistenza e che non vi sarà modo di farla funzionare seriamente.

Fatto più grave è che la Corte costituzionale sarà composta in tal modo che non esiste niente di simile in nessun Paese della terra! Essa non può funzionare, ripeto, così come è stata ideata. Non si tratta della solenne e piccola Corte degli Stati Uniti d'America, nominata tutta dal Presidente. Si vorrebbe in Italia una miscela di forme diverse, di origine differente, come non è mai esistita in nessun Paese. Non esiste e non esisterà mai, forse, una Corte solenne composta di elementi discordi e tutti di diversa origine. Questo è un fatto nuovo che non può avere imitatori. Non si è mai visto ciò che ora si vuol fare con la Corte costituzionale in Italia: un'assemblea nazionale di diversa forma di cui tutti i componenti hanno uno stesso altissimo grado con il medesimo altissimo stipendio.

Sarebbe invece spiegabile che il capo di questa assemblea multiforme fosse considerato diversamente dagli altri, se ha eccezionali attitudini.

Anche nella magistratura da noi il Primo Presidente della Cassazione, in grado molto superiore ai singoli Consiglieri, che nel decidere votano come lui, ha posizione di prestigio.

Il Presidente in alcuni collegi può agire come regolatore e anche non esserne membro effettivo, come il Presidente del Senato americano, che non è senatore eletto, ma è il vicepresidente della Repubblica, che non vota e non interviene nelle discussioni. Voi non ignorate che la Camera dei Lords inglese non ha un vero Presidente. Vi sono funzioni, cariche, attributi che, secondo la utilità e necessità e l'ambiente, possono perfino essere o non essere attribuite a uomini della stessa assemblea. Non mi meraviglierei quindi di vedere un Presidente di attitudini eccezionali che abbia poteri maggiori, se noi riuscissimo a trovarlo. Ma ciò che io non arrivo a comprendere è l'assurdità che commettiamo quando noi vogliamo nominare una Corte costituzionale in modi così diversi e darle attributi per cui non potrà mai seriamente funzionare.

I giudici della Corte costituzionale, dice la Costituzione all'articolo 135, sono 15, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Presidente in seduta comune e per un terzo dalle Supreme magistrature ordinarie ed amministrative. Dopo di che viene la sorpresa che mi ha sbalordito, per continuare poi di sorpresa in sorpresa fino all'assurdo. I giudici della Corte costituzionale sono scelti, dice l'articolo 135 della Costituzione, tra i magistrati anche a riposo, cioè che hanno oltre 70 anni. Cosa inverosimile e novissima nel mondo.

PRESIDENTE. Questo è già stato votato.

NITTI. Appunto per questo faccio presente la necessità di non continuare nell'assurdo e negli errori. Dunque anche i magistrati a riposo....

CONTI. C'è sempre tempo di nominare uno che non è a riposo.

NITTI. Ma io voglio evitare questo equivoco che ci mette in una situazione difficilissima. Io vi prego dirmi ove è mai esistito nei tempi moderni un solo Stato europeo che, dopo aver messo a riposo un alto funzionario, per aver compiuto il massimo di anni di servizio consentito dalle leggi, lo chiami poi a funzioni che dovrebbero essere più alte e lo richiami nientemeno per 12 anni. Io non sono per proposito contro i vecchi e ciò è, alla mia età, naturale, ma non aspiro e non desidero e non accetterei se mi si offrisse qualcuna di queste cose assurde e umilianti. Chi nelle alte magistrature va a riposo, va dopo 70 anni a meno che non sia mandato via per incapacità o inabilità o per difetto fisico. Quando un funzionario va via, spesso, in questi tempi di disordine e di concessioni per effetto di dilazionamenti, incarichi, o proroghe, raggiunge qualche volta l'età di 72 o 73 anni. Vi sono cose che ad una certa età non si possono fare utilmente! Se viene a qualcuno la nomina a 74 anni, alla Corte costituzionale di persona a riposo, è per un uffizio che dura 12 anni. Il funzionario messo a riposo va nel nuovo difficile ufficio che voi mi descrivete come alto, nobile e solenne. È ufficio che richiederebbe qualità superiori. Possiamo noi procedere a nomine di questa natura, di uomini di oltre 70 anni senza far ridere? Capisco che noi vecchi non siamo solo perciò imbecilli, nè assolutamente incapaci, ma non vedo proprio la necessità di dover richiamare vecchi per funzioni nuove che non avevano mai esercitate. Questa non è serietà, ma discredito e dovunque saranno note le cose che noi prepariamo, faranno ridere. Pensate che diventi Presidente della Corte costituzionale un personaggio rispettabile di 72 o 73 anni. Rimarrà in carica nè più nè meno che 12 anni. A 85 anni dovrà ancora affrontare tutti i problemi nuovi.

Invito pertanto i sostenitori di queste stravaganze, li invito tassativamente, per la nostra serietà, a dirmi in quale Paese del mondo si sia mai preso un simile provvedimento come base di norma legislativa. Salviamo la nostra serietà e la dignità nostra. Quando approvassimo questa legge, noi non avremmo contribuito al nostro credito. Ci guardano tutti in questo momento, non prendiamo tutte le cose che ci vengono dall'estero, secondo i giornali nostri, sempre come manifestazioni di simpatia. Guardate in questi giorni la stampa inglese, che è soprattutto la più diffusa e la più accreditata.

I giornali di Londra (tra cui il più diffuso di Europa e d'America) arrivano a Roma il giorno stesso che sono pubblicati in Inghilterra e pubblicano colonne intere di notizie dell'America, delle discussioni del Senato americano molto prima che i giornali americani arrivino con le stesse notizie, cambiandone il colore, il significato, l'estensione. Guardiamo la stessa stampa americana. Vi mostro qui il *New York Times* di appena due giorni sono. Arriva presto per via aerea e dà conto di ciò che accade da noi spesso meglio di giornali del Nord. Ci si può abbonare ad un giornale americano e leggerlo con notizie italiane fresche, quasi come fosse un giornale dell'Alta Italia, a poca distanza di tempo. Il viaggio da New York a Roma è talmente breve che un giornale uscito ieri, domani mattina è venduto qui a Roma. Se voi prendete anche il *Daily Express* di Londra potete vedere quali siano le critiche che fanno a Washington i capi del Senato e del Congresso solo il giorno dopo che sono pronunciate e prima che i giornali statunitensi ne parlino. Ieri stesso si poteva leggere nel *Daily Express*, cioè nel giornale più diffuso in Inghilterra, che stampa 4 milioni di copie, l'esame dettagliato della situazione, esame che io avrei voluto fosse più amichevole. Tutto è noto, e niente di ciò che facciamo non forma o non formerà materia di critica Noi dobbiamo di fronte al mondo essere uniti e con la nostra condotta dare rispetto di noi. Noi abbiamo dei pericoli comuni e la critica dei nostri amici è diritto e dovere. Siamo, anche se non vogliano, legati all'America, e dobbiamo averne la stima, se ne abbiamo l'assistenza economica.

Io vi ho detto tante volte, fino alla noia, come io non mi sia mai unito con coloro che facevano critiche non necessarie e anche non giuste all'America. Prendere denaro a prestito è sempre servitù, lo dicevano già i romani, lo ripetiamo noi oggi. Ma quando si ha bisogno di denaro e di aiuto non si può troppo discutere. Noi sappiamo che l'America si è dimostrata amica, come, nella maggior misura possibile, poteva, così noi dobbiamo agire verso di essa in maniera amichevole e cortese, ma non dobbiamo far nulla che possa avere per noi senso di debolezza. I prestiti che noi riceviamo dovremo restituire. Ne abbiamo il dovere. Quando vediamo le critiche che sono riprodotte nel *Daily Express* e sono le preoccupazioni di capi democratici dello stesso Senato americano che agiscono profondamente sulla Commissione degli esteri, che vediamo più ancora la utilità e il vantaggio di molte critiche che dovrebbero fin da ora essere di avvertimento. Siccome noi dobbiamo restituire ciò che riceviamo, e questo è il nostro dovere, non dobbiamo illuderci su ciò che troppo si ripete e non pochi credono, che poi sul prestito si passerà la spugna. La spugna non sarà passata o almeno non si pensa in America che sarà passata. L'America vuole consentire ed ha interesse a farlo, le nostre richieste. Non è vero che l'America voglia il nostro danno, l'America deve desiderare sinceramente la nostra ripresa. Un popolo di 46 milioni di abitanti non si inabissa, non si sprofonda e anche non si umilia troppo senza nuocere a quegli stessi che hanno rapporti inevitabili con una così grande comunità. Io sono dunque per tutte le cose che possono essere piacevoli all'America e, però, che non ci umilino e non costituiscano certezza di dominio straniero.

La Corte costituzionale non riguarda l'America, ma può essere anche di fronte ad essa, così com'è concepita, tale da diminuire il nostro prestigio, se diminuisce la nostra serietà.

In materia come questa della Corte costituzionale gli Americani vedranno subito che noi facciamo cosa non seria e che nella solennità delle cose inutili noi facciamo solo una imitazione del fascismo.

Noi siamo ancora imitatori del fascismo. Noi ne diciamo male ma lo imitiamo ogni giorno. Vi ho detto tante volte che una cosa che mi offende è che si continuino a indicare i posti nell'amministrazione che sono espressi in numeri, secondo vollero i fascisti. Questa imitazione fascista, questa idea di una grande legge e di grandi leggi del tipo fascista c'è sempre in noi tale e quale dal primo momento. Se voi considerate quello che vogliamo fare con questa legge sulla Corte costituzionale, troverete però che nemmeno il fascismo ha fatto un errore simile: mettere insieme molti uomini equiparati tutti a Primi Presidenti della Corte di cassazione per formare un Areopago inefficiente (di che cosa?). Qui si tratta di quindici Presidenti di Cassazione, anzi Primi Presidenti di Cassazione. Chi ha avuta questa idea stranissima?

Si conoscono forme peggiori di megalomania? Al punto che si è discusso di stipendi eccezionali, come per piccoli sovrani, per i membri di questa bislacca assemblea. Perchè questi stipendi? Prima non ce n'era bisogno. Quello del Primo Presidente di Cassazione è un posto così elevato e non vi era altri dello stesso grado.

Quando io penso agli ultimi due Presidenti di Cassazione che sono stati miei amici e di cui uno è stato un mio Ministro (e lo volli Ministro di giustizia appunto per dare alla giustizia importanza e grandezza nell'ordinamento italiano), quando io penso a quegli uomini e vedo che ora si creano ad arbitrio quindici Mortara, quindici Quarta, quale umiliazione!

Noi eravamo scesi dopo l'avvento del fascismo ad un livello di uomini minori: i grandi giuristi come Quarta o come Mortara li avevamo avuti prima. Non potevano essere nel fascismo. Ed ora scendiamo al punto che nominiamo quindici Quarta e quindici Mortara, in una sola volta, *uno ictu*.

Ieri sera i discorsi in Senato mi hanno rattristato. Tutta una lunga discussione, forse non necessaria, sui modi di evitare atti deplorevoli (non di virtù) da parte dei giudici della Corte costituzionale Vi assicuro, io avrei pianto se avessi l'abitudine di piangere.

Discutevamo già dei giudici della Corte suprema tutti pari al Primo Presidente di Cassazione e dei loro possibili reati come quasi di membri della famiglia di Al Capone (*ilarità*): era per lo meno stravaganza. Chi erano questi personaggi? Potevano proprio correre questo pericolo di cui eravamo già preoccupati? Così alti personaggi potevano tanto discendere? Questa preoccupazione anticipata non era sorta in nessun Paese. Non ho trovato niente di simile nella pratica della Costituzione americana nè in qualcuna delle altre grandi Costituzioni; non ho trovato la preoccupazione con cui si riguarda ora da noi questo pericolo di dover accusare di vari reati un giudice della Corte costituzionale. La soluzione in queste cose, se è necessaria per caso doloroso e non assurdo, si trova magari quando viene il momento. Ma adesso, prima ancora di avere nominato i giudici, dovremmo discutere come evitare che provochino i più grandi scandali. Veramente io non ci pensavo e credo che voi stessi, se riflettete, ne sarete sorpresi.

L'idea che tutti i giudici siano uguali mi ha talmente offeso che io non posso pensare cosa devono fare quindici giudici, tutti pari ai Primi Presidenti di cassazione. Il Presidente si può comprendere; ma che i giudici siano come i Primi Presidenti di Cassazione e ne abbiano tutti la stessa dignità, è un assurdo. Quando non avremo fatto in tempo le Regioni o non le avremo fatte reali ed efficienti che cosa faranno questi supremi giudici? Io non so. A me l'idea di questa uniformità offende profondamente, perchè mi ricorda una delle cose più stupide del fascismo, i marescialli. Questi giudici sono i marescialli del nuovo regime! Quando io giunsi, dopo tanta lontananza da Roma e dopo tanto dolore, in questa nostra città e volli rivederla e rivisitarla, poichè non la vedevo da tanti anni, una cosa mi sorprese più delle altre. Passando davanti a un certo edifizio domandai che cosa fosse; e mi si disse che era il palazzo dei marescialli Avevo viaggiato in molte parti d'Europa, nei paesi vincitori e nei paesi vinti, ebbene, nessuno mi aveva mai fatto vedere una cosa simile, nessuno aveva mai pensato di mettere insieme i marescialli, come a costituirne una funzione permanente. I marescialli furono fatti, furono anche disfatti. Mi sono detto « adesso vogliamo fare i marescialli del nuovo regime » E che cosa dovranno fare? Vi pare strano che io insista e che mi dolga e che mi addolori? Io so che anche le grandi spese si possono fare per cose inutili. Queste sono grandi spese, purtroppo non le maggiori, che noi faremo. Ma veramente le faremo per scopi così inutili e dannosi come mai ne avevamo fatte. E dovremmo fare queste spese quando abbiamo agitazioni, come quelle degli impiegati, dei quali molti esagerano, ma molti veramente hanno fame? Dovremmo far queste spese quando abbiamo gran numero di disoccupati e tanti sofferenti che mancano delle cose più necessarie?

Finora, prima di trovare la soluzione per il trattamento dei giudici costituzionali pareggiandoli tutti al Primo Presidente della Cassazione si è discusso seriamente nelle sfere che se ne interessavano il limite di grandezza a cui fermarsi: si trovava giusto che i marescialli giuridici del nuovo regime avessero

quattrocento-cinquecentomila lire complessive fra stipendio e indennità, ecc. Signori, chi sono costoro che si dovrebbero cercare a prezzo così alto se anche non si possono trovare di grande ed eccezionale valore? Credete che il pubblico sarà contento, che non ci urlerà, non ci rimprovererà queste follie non necessarie? Ma quali stipendi avevano i più grandi magistrati? Il Primo Presidente della Cassazione, Mortara, passava le notti insonni per scrivere le sue opere e la « Giurisprudenza Italiana », che gli consentivano, pur nella modestia tradizionale, maggiore larghezza. Voi volete creare questi personaggi di regime e li fate tutti uguali ed a tutti date un posto analogo a quello di Primo Presidente di Cassazione, anche se non ne ha il titolo. Primo Presidente di Cassazione è, ripeto, il più gran titolo che vi sia in Italia.

Anche tra persone serie ho udito non da ora (da chi è venuta questa idea?) che bisognava dare ai giudici della Corte stipendi pari alla funzione. Ma quale è questa funzione, per cui si chiede un trattamento diverso da quello della rispettabile gente che formerà la Corte di cassazione?

Io non mi so persuadere come voi possiate pensare a ciò.

Questa gara di uniformità, di fare magistrati tutti uguali al grado supremo con uno stesso grado e stipendio, mi ricorda un'impressione lontana d'America.

Circa quaranta anni fa uscirono molti italiani per le strade di New York vestiti da capitani dei bersaglieri. Siccome si guadagnava sufficientemente in quel periodo, era venuta l'idea di costituire in società di assistenza mutua, uomini degli stessi paesi vestiti tutti con la stessa uniforme e lo stesso grado e tutti si erano vestiti da capitani dei bersaglieri. La cosa fece molto ridere in America e invero non mancava di comicità.

È vero anche che in tempi recenti, nell'altra guerra, qualche comico patriota italiano, per giunta professore e senatore, mise il cappello di capitano di bersagliere per girare nelle vie di New York.

In tempi di guerra dopo tanto dolore non manca la comicità.

Io vi prego invece, onorevoli colleghi, di evitare tutto ciò che possa nuocerci: noi abbiamo tutto da perdere e nulla da guadagnare da questa Corte costituzionale. Voi ora non la potete fare seriamente; prima di tutto perchè, per non renderla del tutto inesistente, dovreste fare le Regioni, e queste non sono ancora nemmeno messe sulla carta. Ma con tutta probabilità voi le Regioni non le farete; potrete fare solo un simulacro di Regioni. Per le Regioni manca tutto e manca la finanza a cui nessuno ha pensato seriamente.

Prima ancora che le Regioni siano fatte risorgeranno le gare locali e si incomincerà prima di tutto a discutere quasi dovunque quale deve essere il capoluogo della Regione, a quale centro spetti la direzione.

Come si metteranno d'accordo la Calabria, l'Abruzzo, e anche non poche regioni del Nord? La Regione suppone una finanza e tutti vogliono viceversa che lo Stato paghi, ma tutti sanno che lo Stato non può mantenere l'inevitabile sperpero regionale.

Io già vedo tutte le lettere che mi scrivono coloro che dicono che mai tollereranno la Regione.

Su questa base voi, dopo tante tragedie, dopo tanti dolori e tante perdite, volete rifare l'animo italiano e su queste tragedie mettete poi il simulacro della Corte costituzionale e la falsità delle Regioni che non si faranno seriamente se l'Italia sarà ancor più divisa all'interno.

Signori, vi parlo con lealtà: sono così stanco dopo tanti dolori e così terribili morti intorno a me anche recentissime, che non desidero niente, e desidero solo che l'Italia si salvi.

Se avete qualcosa cui credete, pensate all'Italia, pensate che l'Italia non deve ancor più discendere, che noi la dobbiamo lentamente restaurare, far salire, e assicurarle la vita e renderla rispettabile. Perciò vi prego, pronto, se sarà necessario a intervenire in qualche punto ancora nella nella discussione degli articoli, a procedere con ponderazione. Vi dico che la cosa più utile che noi possiamo fare in questo momento è rinviare tutta questa roba che non interessa nessuno, che nuoce all'unità, che nuoce alla dignità dello Stato, che nuoce al nostro credito.

Io confido nella dignità della magistratura. Io ho sempre creduto che, anche durante il fascismo, la magistratura abbia dato non poche prove di dignità e tanti magistrati abbiano sof-

ferto. Alcuni hanno saputo soffrire in silenzio e non pochi hanno avuto il coraggio persino di osare di fare cosa utile ai miei amici quando ero all'estero. Credo non vorranno essere e non chiederanno di essere nella Corte costituzionale. Vi prego, onorevoli colleghi, di non accettare alcuni di questi articoli; non vi dico ora quali, ma ve ne ho già indicati due essenziali. Se io ho adottato la formula di questo emendamento è perchè siccome era tutto compromesso con le votazioni della Costituzione, io volevo solo entrare nell'argomento.

Si crede che la grande attrazione di questa nuova istituzione possa essere l'altezza degli stipendi.

Le due istituzioni malefiche che più hanno contribuito a preparare questa guerra sono state la Commissione delle riparazioni e la Società delle Nazioni e tutte e due avevano a base l'altezza degli stipendi veramente eccezionali.

Mai si erano visti fino allora così grandi stipendi. Io combattei quelle due istituzioni anche per la loro dissipazione e fecero entrambe fine non onorevole. Son finite fatalmente entrambe nel discredito, senza lasciar traccia se non per le male opere compiute.

Gli stipendi eccezionali contribuiscono alla più rapida caduta.

Se si può ammettere che un uomo di valore eccezionale, come si può cercare per il posto di Primo Presidente della Corte costituzionale da istituire, possa avere un trattamento eccezionale, non si può ammettere che altri quattordici abbiano come uno solo la stessa situazione.

Ciò esalterà le avversioni e aumenterà le debolezze della istituzione.

Se noi consentiremo a nuovi palazzi e stipendi e assegni eccezionali, non faremo opera giusta nè saggia.

Risparmiate le spese in questo momento in cui la gente in tutto il Paese grida nelle strade il suo malessere. Parlare di giudici che in tutte le forme possono arrivare a percepire 500 mila lire al mese o più, è cosa irritante ed è vera assurdità.

Ora, vi pare che la gente prima o dopo non ci verrà ad urlare se noi faremo tali sperperi? (*Interruzione da destra*). Io non ho fatto nessuna proposta e non sono responsabile di alcuna delle cose non dette o non sottoscritte da me. Io voglio soltanto ripetere con sincerità di non avere nessuna premura, a meno che non si tratti dell'imprevedibile di giudicare i grandi personaggi che sono contemplati in questa disposizione; non c'è nessuna premura di mettere all'interno della magistratura la divisione. Finora il Primo Presidente della Cassazione era uomo solenne e se ora tutti i miei avvocati diventano pari a Primi Presidenti di Cassazione, non diventa ciò materia di ridicolo? Non si può mettere alla pari un qualunque giudice nominato così per relazioni e per amicizie, e colui che, dopo lunghi studi e lunga carriera, è diventato il più alto magistrato di tutto lo Stato.

Quando Mussolini volle che il Primo Presidente della Cassazione fosse considerato primo personaggio dello Stato e mise al secondo posto il procuratore generale, in quella sua tremenda follia, ebbe un barlume di saggezza. Non vi è, infatti, niente che deve essere conservato e difeso nella sua dignità come la Magistratura e pertanto non l'abbassiamo e non abbassiamo gli uomini che dobbiamo rispettare. Vi prego quindi di non avere nessuna fretta e vi faccio pertanto una raccomandazione in senso contrario di quello che ha fatto il Guardasigilli e vi ripeto ancora una volta la utilità di ritardare e di riflettere. Non vi è premura eccessiva, salvo, da parte forse di qualche aspirante, e un anno prima o un anno dopo non ha grande importanza: meglio infatti se si potesse non farne nulla. Vi è tempo! Dobbiamo infatti votare noi e il disegno di legge deve quindi andare all'altra Camera e poi ci sarà rimandato per le eventuali varianti: questo ci prenderà sicuramente un anno ancora. Perchè volete avere fretta senza sapere ancora in questo momento che cosa ci sarà di sicuro in merito alla Regione? Non so perchè l'onorevole Guardasigilli non se ne preoccupi. Perchè questo improvviso clamore per approvare la legge nel più breve tempo possibile quando non si sa se ciò che noi facciamo avrà pratica applicazione? Difendete, invece, la dignità della Magistratura, l'ordine e lo Stato minacciati ancora una volta da nuovi danni; difendete dalla dissipazione il bilancio dello Stato, evitate che la gente che soffre abbia a trovarne motivo di nuove irritazioni e diffidenze.

Per queste ragioni vi prego di aver pietà del nostro Paese, e di chiudere la serie degli errori

inutili e costosi Bastano gli antichi errori. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE È iscritto a parlare il senatore Azara. Ne ha facoltà.

AZARA Ho ascoltato l'onorevole Nitti, con quell'attenzione, con quel rispetto che è a lui dovuto non solo per la sua qualità di vecchio parlamentare, ma anche per quella di vecchio Maestro, ed egli sa la grande estimazione che io ho per lui Questo, però, che dico mi consente di aggiungere, senza che sia menomato in alcun modo il rispetto al quale ho ora accennato, che egli, pur esprimendo questa volta critiche acute e dotte come sempre, ha sbagliato il bersaglio. Le sue frecce, paternamente pungenti, non possono essere dirette e non sono state dirette contro la legge che noi in questo momento discutiamo, ma sono state dirette esclusivamente contro la Costituzione, perchè egli ha solo fatto qualche accenno intermedio alla Corte costituzionale.

Ora io mi permetto di far rilevare che con l'articolo 137 e seguenti della Costituzione si è appunto stabilito, sotto il titolo delle garanzie costituzionali, che ci deve essere una Corte costituzionale e deve essere formata in quel determinato modo che non trova l'approvazione del senatore Nitti, e che ci sono tutte quelle altre norme, tra le quali quella dell'articolo 137 che dice che « una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte » e che « con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione ed il funzionamento della Corte ».

Ora la legge costituzionale è stata fatta il 9 febbraio 1948, la legge ordinaria, direi quasi delegata dalla Costituzione, è quella che noi in questo momento stiamo discutendo Quindi, tutte le osservazioni che egli ha fatto, alcune delle quali veramente profonde e gravi, debbono essere proposte in altra sede, cioè in sede di discussione dell'articolo 138 della Costituzione che dà al senatore Nitti la facoltà di portare in discussione e la Corte costituzionale e tutte quante le altre istituzioni che sono comprese nella Costituzione.

Ma oggi noi abbiamo una Costituzione, che può essere perfetta o imperfetta, nella quale noi . . .

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Azara che noi siamo in sede di discussione sugli articoli.

AZARA. Se avesse parlato un altro oratore, onorevole Presidente, un oratore per esempio del mio calibro, non mi sarei permesso di fare nessuna osservazione, ma poichè ha parlato l'onorevole Nitti, con l'autorità che ha, ho il diritto e il dovere di dire qui al Senato le modestissime ragioni per le quali dissento da quello che egli ha detto.

Concludo dicendo che l'onorevole Nitti ha modo di attaccare la Costituzione nei modi stabiliti dalla Costituzione stessa, ma non può oggi attaccare la Corte costituzionale nel senso che, a suo parere, non dovrebbe essere costituita, perchè ormai ciò è stabilito dalla Costituzione, che siamo tenuti ad osservare.

Questo, per la parte che chiamerò pregiudiziale. Per quanto concerne l'emendamento, la questione è molto più semplice: ci sono da un lato il senatore Persico e quelli che lo seguono, i quali vogliono stabilire degli stipendi fissi in cifre elevatissime perchè, essi dicono, tali stipendi devono corrispondere alla dignità e al decoro delle funzioni dei giudici costituzionali. Siamo d'accordo su questo punto: nessuno vuole menomare l'altezza della funzione che hanno questi giudici e anche la dignità loro personale, ma mi sia consentito dire — e su questo punto ha fatto un'osservazione esattissima l'onorevole Nitti — che anche essi dovranno fare dei giudizi nè più nè meno di quelli che fanno gli altri giudici di qualunque categoria siano Questi sono giudici di categoria elevatissima e devono avere naturalmente uno stipendio adeguato, ma quando a questi giudici si dà lo stipendio del giudice più alto in grado che noi abbiamo nello Stato e si dà loro in più una indennità suppletiva come quella che io ho proposto nel mio emendamento, mi pare che si faccia loro, dal punto di vista economico, un trattamento che nessun altro funzionario e nessun altro giudice dello Stato riceve e nello stesso tempo io credo che la loro dignità e il loro decoro siano perfettamente soddisfatti

Nel mio emendamento mi sono anche preoccupato di evitare quel richiamo che ha dato fastidio non solo al senatore Persico ma anche alla Commissione di finanze e tesoro, la

quale non voleva il richiamo alla indennità parlamentare, e forse questo è giusto. Perciò nel mio emendamento, pur richiamandomi nella prima parte al testo ministeriale che attribuisce ai giudici della Corte costituzionale lo stipendio del Primo Presidente della Corte di cassazione, ho proposto che si debba dare ai giudici della Corte costituzionale anche una indennità pari ad un terzo della retribuzione. D'altra parte, io credo sia preferibile risolvere senz'altro questo punto e lo possiamo fare subito, senza bisogno di rinviare alla Commissione sia perchè i membri della Commissione sono tutti qui presenti sia anche per evitare il riferimento (scusate il bisticcio) al riferimento all'indennità parlamentare, stabilendo che l'indennità sia costituita da un terzo della retribuzione globale; se invece approvassimo il criterio della Commissione, come vuole il senatore Persico, correremmo questo rischio: di fare cioè ai giudici della Corte costituzionale un trattamento peggiore di quello che vorremmo fare. Se domani si dovesse fare un aumento di stipendio per gli impiegati, siccome questi giudici son fuori delle categorie burocratiche, non sarebbe possibile aumentare i loro stipendi e quindi resterebbero nel disagio, oppure, tutte le volte che si facesse un aumento, bisognerebbe aumentare le loro indennità, il che sarebbe umiliante Nel modo da me proposto gli aumenti sarebbero automatici e tutto ciò che fosse dato ai magistrati sarebbe pure dato ai giudici dell'Alta Corte costituzionale. Per quanto poi riguarda l'indennità speciale per il Presidente della Corte costituzionale, la mia proposta è giustificata dal fatto che il Presidente ha gravi responsabilità anche di carattere politico oltre che di carattere giudiziario ed è quindi giusto, per il rispetto che gli si deve (superiore a quello degli altri membri, pur essendo egli stesso uno dei 15 membri) che abbia un qualche cosa di più che lo differenzi dagli altri giudici e che lo agevoli anche per le spese di rappresentanza. Con l'emendamento da me proposto si evitano i riferimenti e si evita l'inconveniente di dovere adesso sospendere il lavoro per breve tempo o rinviare a una legge speciale, come ha proposto la Commissione Mi scuso se presento come Vice Presidente della Commissione un emendamento al testo di questa Quando la questione fu discussa ero assente e non avevo altro mezzo per esprimere concretamente il mio pensiero se non quello di presentare l'emendamento che ho ora sottoposto al Senato.

PRESIDENTE. Vorrei pregare la Commissione di mettersi d'accordo e di presentare una proposta concreta

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà

PERSICO, *relatore* La Commissione ha già dichiarato che è pronta ad accettare una soluzione immediata con una proposta concreta che potrebbe essere quella del senatore Azara

VERONI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

VERONI. Volevo solamente dire che siamo tutti d'accordo su quanto ha detto il Ministro guardasigilli che si debba cioè oggi fissare con questa legge il trattamento economico da farsi ai giudici della Corte costituzionale Essendo io d'accordo su questo punto con gli altri colleghi, sarà opportuno che la Commissione manifesti subito il proprio avviso sulla determinazione del trattamento stesso. Vi sono su ciò due emendamenti, uno presentato dal senatore Azara e uno presentato dal senatore Nitti Io mi trovo piuttosto d'accordo con l'emendamento Nitti che attribuisce al Presidente della Corte costituzionale una indennità pari a quella del Primo Presidente della Corte di cassazione ed ai giudici una indennità pari a quella dei Presidenti di Sezione di cassazione· ciò toglie l'uniformità di trattamento economico fra il Presidente e i membri della Corte costituzionale

Ora, tra la proposta del senatore Nitti, quella del senatore Azara e la proposta che ci farà il Guardasigilli bisogna trovare un coordinamento e per questo è necessaria brevissima adunanza della Commissione

ZOLI Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

ZOLI Premesso che non mi sembra si possa fare, per ragioni di tempo, una adunanza della Commissione, io rilevo che ci sono diversi punti in contrasto Il primo, secondo me, è questo diversità di stipendio tra il Presidente e gli altri membri della Corte o identità di stipendio? Nell'emendamento Nitti si afferma la diversità

di trattamento, nell'emendamento Azara la si afferma meno recisamente, perchè si parla di una indennità di rappresentanza. Io credo che, in coerenza a quello che è stato lo spirito della deliberazione che abbiamo preso giorni fa, quando abbiamo voluto che il Presidente fosse nominato di 6 in 6 anni, noi dobbiamo ritenere che tutti i magistrati della Corte costituzionale siano da considerarsi pari grado. Il Presidente non ha che l'incarico per 4 anni della Presidenza, puramente e semplicemente, e non ha un grado superiore agli altri magistrati. Perciò a mio avviso non si deve fare nessuna differenza, salvo a prevedere eventualmente, siccome la carica di Presidente importerà delle spese di rappresentanza, la possibilità di una indennità.

Su questa parte, cioè sulla indennità di rappresentanza, io sono d'accordo con il collega Azara.

Secondo punto: questo stipendio deve essere superiore o pari a quello dei magistrati ordinari? Questo è il problema come lo ha impostato l'onorevole Nitti L'onorevole Nitti ci ha detto oggi di essere un uomo stanco, per i dolori che ha subìto: noi ci inchiniamo, ma non possiamo non trovarlo troppo sfiduciato. Noi invece abbiamo fiducia. vogliamo avere fiducia nella Corte costituzionale e perciò intendiamo assegnare alla Corte costituzionale un rango elevatissimo; quindi non troviamo che vi sia nulla che menomi il decoro dalla magistratura ordinaria (giacchè si tratta di quindici magistrati investiti di funzioni di gran lunga più elevate delle normali funzioni giudiziarie, perchè la tutela della legge costituzionale è indubbiamente una funzione superiore alla tutela della legge ordinaria) se viene fissato un assegno superiore.

Terzo punto: in quale misura? Ci sono due proposte, una del Governo e una del senatore Azara. Ebbene, io credo che il significato della proposta del Governo sia tale da farla preferire alla proposta meccanica e puramente matematica del senatore Azara. Perchè infatti un terzo, e non un quarto oppure il quaranta per cento? Al contrario, credo che attribuire a questi magistrati lo stipendio dei magistrati dell'ordine giudiziario del grado più elevato e della stessa indennità dei parlamentari *(commenti)* sia la cosa migliore. *(Interruzioni. commenti)*. Indubbiamente ha un significato, e ritengo che, proprio per le considerazioni svolte, si debba attribuire ad essi questo riferimento, senza andare alla ricerca di una fomula empirica che non dice niente.

Pertanto sono d'avviso che si debba ritornare al testo governativo.

GRISOLIA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA Onorevoli colleghi, io concordo con la proposta dell'onorevole Veroni, anche perchè, in difformità della tesi prospettata dal senatore Zoli, ritengo che la Corte costituzionale non possa nè debba essere considerata a priori al di sopra di tutti gli organismi. In un regime democratico, al di sopra di tutti, è il Parlamento .

LABRIOLA. Il popolo!

GRISOLIA D'accordo con l'onorevole Labriola circa l'assoluta sovranità del popolo e quindi del Parlamento, in rappresentanza del popolo.

Conseguentemente, ritengo molto più dignitoso che i giudici della Corte costituzionale abbiamo lo stesso trattamento economico dei parlamentari Attenzione con lo stabilire delle grosse prebende mentre si nega ogni aumento di stipendio ed assegni agli impiegati! Mi riservo comunque di presentare un apposito emendamento, in relazione alla prima parte dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi, Ministro di grazia e giustizia, per esprimere la sua opinione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Io credo che siamo giunti ad una conclusione. Il Senato nella sua grande maggioranza ed il Presidente della Commissione hanno aderito al mio invito di fissare in questa legge il trattamento economico dei giudici Si tratta dunque di stabilire quale deve essere questo trattamento, ed io penso che invece di stabilirlo con una cifra fissa, sarà opportuno determinarlo, non in relazione ad un grado, perchè ormai i magistrati non avranno più gradi per il fatto che, secondo la Costituzione, essi saranno sganciati dell'apparato burocratico dello Stato e saranno divisi in categoria, ma stabilendo di corrispondere a questi giudici lo stesso

trattamento economico che si fisserà per il magistrato di grado più elevato. E di questo non credo che l'illustre senatore Nitti potrà dispiacersi, perchè non è questione di aumentare i gradi di questa Corte costituzionale, la quale crediamo debba servire per risolvere tutti i problemi sulla costituzionalità delle leggi e sui rapporti tra lo Stato e le Regioni, o, perlomeno, con le Regioni che ci sono e con le altre che verranno costituite. Ad ogni modo, per queste funzioni che sono indispensabili ormai, dal momento che la Costituzione vuole che questa Corte esista, io non credo che ci sia niente di male nel corrispondere a questi giudici lo stesso trattamento economico che riserbiamo al più alto magistrato. Quindi possiamo benissimo disporre nella legge che il trattamento economico sarà eguale a quello del magistrato più elevato. Io sarei del parere di togliere tutte le altre indennità proposte dando soltanto al Presidente, per le stesse ossevazioni che giustamente ha fatto il senatore Zoli, per le quali noi consideriamo questo collegio un collegio di pari nel quale solo il Presidente ha la funzione di *primus inter pares*, una indennità speciale per il periodo in cui adempie alla sua funzione. Non posso certamente accettare l'emendamento Nitti, perchè verrebbe a ridurre questi giudici al pagamento spettante ai Presidenti di sezione, i quali, onorevole senatore Nitti, hanno un trattamento, non dico inadeguato, ma poco decoroso; infatti credo che arrivino a 90 mila lire mensili. Ora, per degli avvocati che certamente guadagnano molto bene e pei professori che rinunziano alla loro cattedra, per essere investiti del compito di giudici, 90 mila lire sarebbero veramente una cosa irrisoria. Invece, in questa maniera, daremo un trattamento che non sarà elevatissimo — anzi ci terremo in quei limiti di sobrietà accennati dal senatore Nitti — ma giusto e decoroso. Quindi, in altri termini, io accetterei l'emendamento del senatore Azara che, in fondo, dice, almeno in parte, quello che è affermato nel testo governativo. Sull'emendamento Azara il Senato proporrà le modifiche che crederà opportune per il trattamento da farsi ai giudici della Corte costituzionale.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Io credo superfluo convocare la Commissione, perchè abbiamo già delle proposte concrete La Commissione non si metterà mai d'accordo, date le sue tendenze diverse. Discutiamo le varie proposte ed approviamole oppure respingiamole. La Commissione chiedeva la legge speciale, ma poi vi ha rinunciato; perciò propongo che si discutano le proposte concrete che sono state fatte in quest'aula.

VERONI. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI. Io avrei desiderato che la Commissione si fosse riunita insieme con l'onorevole Ministro per poter concordare una proposta concreta, perchè, malgrado l'autorevole opinione dell'onorevole Ministro e degli altri oratori, io penso che l'Assemblea non sia in grado di poter votare, allo stato delle cose, una proposta definitiva di cui manchiamo Infatti il Ministro fa una proposta diversa da quella dell'onorevole Azara, l'onorevole Nitti ne fa una diversa dalle altre due, per cui non si conosce ancora su quale base conclusiva bisogna discutere.

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta la proposta Azara, salvo le eventuali modifiche che vi verranno apportate nella discussione.

PRESIDENTE. Noi abbiamo una proposta del Governo, che rimane immutata, abbiamo una proposta della Commissione, che viene ritirata, una proposta dell'onorevole Azara, una del senatore Nitti ed una del senatore Grisolia. Io vorrei chiaramente sapere, dal momento che il Ministro e la Commissione hanno raggiunto genericamente un accordo, quale è la dizione dell'articolo che soddisfa il Ministro e la Commissione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. La proposta dell'articolo 12 formulata dal Governo è estensibile perfettamente, nella prima parte, all'emendamento del senatore Azara Si tratta soltanto di cambiare alcune parole. L'emendamento del senatore Azara dice: « I componenti della Corte costituzionale, siano funzionari dello Stato di qualsiasi grado in

servizio o a riposo, ovvero estranei all'Amministrazione, hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dai magistrati dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a componente della Corte ». Proporrei che il seguito di questo comma venisse soppresso, facendo rimanere una determinata indennità per il Presidente e togliendola al Vice-Presidente, che non è più contemplato col disegno di legge.

AZARA. Concordo nella proposta di soppressione della seconda parte del primo comma.

BUBBIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO. Vorrei far notare che potrebbe verificarsi la necessità di aumentare o forse anche di diminuire, secondo i tempi, l'assegno speciale spettante al Presidente di trentamila lire, come stabilito nell'ultima parte dell'emendamento proposto dal senatore Azara. Questa che stiamo discutendo è invero una legge di grande importanza, se pure non è formalmente una legge costituzionale; e quindi appare opportuno che il trattamento economico non sia fissato in cifra fissa ma proporzionale, per evitare che in seguito siano necessarie delle nuove leggi per eventuali variazioni. In previsione di oscillazioni del valore della moneta non è quindi consigliabile fissare senz'altro nella cifra predetta l'assegno presidenziale. Infatti tale cifra potrebbe risultare in proseguimento inadeguata nella deprecata ipotesi di una ulteriore svalutazione della lira, come potrebbe risultare troppo elevata nel caso auspicabile della rivalutazione. Quindi sarebbe assai meglio dire « un terzo », « un quarto » dello stipendio base. Mi pare che con questa formula si arrivi ad una migliore determinazione. Propongo perciò di variare in questo senso la disposizione, augurandomi che essa sia accolta e riservandomi, ove occorra, di presentare apposito emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Grisolia che dice: « I giudici della Corte costituzionale avranno un trattamento economico uguale a quello usufruito dai parlamentari ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal senatore Nitti al primo comma e già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo allora all'emendamento concordato tra il Ministro guardasigilli e la Commissione, votandolo per divisione.

Metto in votazione il primo comma che risulta così formulato.

« I giudici della Corte costituzionale, siano funzionari dello Stato di qualsiasi grado in servizio o a riposo ovvero estranei all'Amministrazione, hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dai magistrati dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Il secondo comma del mio emendamento potrebbe avere quest'altra dizione: « Al Presidente è attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione ».

PRESIDENTE. Domando il parere dell'onorevole Guardasigilli su questa proposta dell'onorevole Azara.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

DE LUCA. Desidererei conoscere quale è l'ammontare attuale dello stipendio del Primo Presidente della Corte di cassazione.

PERSICO, *relatore*. Esattamente 143 mila lire: un quinto sarebbe quindi circa 30 mila lire.

MASTINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO Dichiaro anzitutto che voterò contro la proposta di un'indennità speciale da assegnarsi al Presidente Ho l'impressione che nella discussione si sia dimenticato un elemento che a mio giudizio sarebbe stato bene tener sempre presente ed è l'elemento che si riferisce al prestigio del quale abbiamo sempre parlato relativamente alla Corte costituzionale, ai suoi membri e al Presidente, e del quale ci stiamo dimenticando quando ci preoccupiamo troppo del trattamento economico. Il prestigio, dipendente dall'altezza della carica assunta, compensa sufficientemente il Presidente dell'Alta Corte, il quale, d'altra parte, avrebbe pur sempre un trattamento economico eguale a quello che ha il giudice del più alto grado del nostro ordine giudiziario Faccio anche mie le considerazioni dinanzi accennate del collega Zoli, il quale ha messo in rilievo che la carica dura per quattro anni, e che ciò sta a dimostrare come il Presidente sia pari agli altri, che, dopo sei anni lo possono sostituire. Ripeto che non è solo dal compenso economico che si devono trarre le ragioni di prestigio, e che il trattamento economico è sufficiente e dignitoso. Pertanto voterò contro la proposta fatta di un trattamento speciale nei confronti del Presidente della Corte costituzionale

ZOLI. Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

ZOLI. È verissimo che io ho detto che il Presidente deve essere considerato alla pari e sullo stesso piano dei giudici della Corte, ma non posso altresì negare che la funzione di Presidente implica degli oneri particolari per cui una indennità è in certo senso necessaria, poichè certamente il Presidente in dipendenza di questa sua funzione, avrà degli obblighi che importeranno una certa spesa Questo è il concetto: pur mantenendo tutti i membri della Corte allo stesso livello per quel che riguarda il compenso fisso, è necessaria una differenza per l'indennità di rappresentanza. Quindi la interpretazione che l'onorevole Mastino ha dato alle mie parole è errata. Mi pare invece che la proposta del senatore Azara di attribuire al Presidente una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione possa essere accettata.

MASTINO. Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

MASTINO Io non ho voluto dare nessuna interpretazione delle parole dell'onorevole Zoli Ho voluto solo portare le sue parole alle ultime conseguenze; evidentemente la sua logica è diversa dalla mia.

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti il secondo comma· « Al Presidente è attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione » Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al comma che riguarda l'indennità ai giudici aggregati. Di questo ci sono tre dizioni, quella dell'onorevole Nitti, quella governativa e quella del senatore Azara Domando all'onorevole Azara se non ritiene più opportuno dire semplicemente: « una indennità giornaliera pari ad un trentesimo della retribuzione e della indennità » togliendo le ultime parole: « di carica mensili spettanti ai giudici ordinari ».

AZARA. Sono d'accordo

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Azara che cosa significa esattamente la dizione proposta nel suo emendamento· « indennità giornaliera ».

AZARA Significa per i giorni in cui prestano servizi alla Corte.

PERSICO, *relatore* Si potrebbe dire. « indennità di presenza »

DE LUCA. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

DE LUCA. Se si converte la dizione « indennità giornaliera » nell'altra « indennità di presenza », potrebbe risultare, nel caso di due sedute nello stesso giorno, un raddoppiamento dell'indennità stessa. Quindi bisognerebbe dire. « indennità di presenza giornaliera »

BOSCO. Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

BOSCO. Debbo fare alcune osservazioni di carattere formale L'emendamento dell'onorevole Azara comincia con le parole: « Ai giudici aggregati . » È la prima volta che nel disegno di legge che stiamo discutendo si adope-

rano le parole « giudici aggregati ». Poichè della qualifica di questi giudici dobbiamo discutere in sede *materiae*, cioè all'ultimo capitolo della legge, proporrei, quale che sia la dizione adottata in questa sede, di tenere presente la necessità di modificarla in sede di coordinamento.

Dopo le discussioni che sono state fatte in questa sede relativamente all'indennità giornaliera, proporrei questa dizione: « Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è corrisposta, per ciascuna giornata in cui intervengono alla Corte, una indennità pari ad un trentesimo della retribuzione spettante ai giudici ordinari ». In tal modo la formulazione corrisponderebbe al testo dell'articolo 135 della Costituzione, nel quale è detto che i membri eletti intervengono a taluni giudizi della Corte.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* Accettando la modifica proposta dal senatore Persico, proporrei la seguente formulazione: « Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità di presenza...!

Voci. Giornaliera!

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che vi sia una sola indennità di presenza, anche se vi sono due sedute nella stessa giornata.

AZARA. Bisogna spiegare che è per ogni giorno.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. « ...pari ad un trentesimo della retribuzione spettante ai giudici ordinari ». Credo che non sia necessaria l'aggiunta della parola « giornaliera ».

AZARA. Accetterei il testo proposto dal Ministro, che mi pare sia più preciso e conclusivo.

PRESIDENTE. Onorevole Azara, l'obbiezione che si faceva era questa: se si parla unicamente di indennità giornaliera si potrebbe pensare che essa sia una indennità permanente, e non limitata al periodo nel quale restano in servizio

PERSICO, *relatore*. Per questa ragione noi abbiamo proposto: « Indennità giornaliera di presenza ».

PRESIDENTE. Metto allora in votazione il terzo comma dell'articolo 12 nel testo proposto dalla Commissione: « Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma dell'articolo 12. Il testo della Commissione, identico a quello governativo, è il seguente. « Per tutti i suoi servizi la Corte si vale di persone messe a sua disposizione dalle Amministrazioni dello Stato ».

Il comma corrispondente dell'emendamento sostitutivo, proposto dal senatore Azara, suona così: « Per tutti i suoi servizi la Corte si vale di funzionari in numero non superiore a ventuno e di personale subalterno in numero non superiore a nove, scelti per un terzo tra i funzionari e subalterni della Corte Suprema di cassazione, per un terzo fra quelli del Consiglio di Stato e per un terzo fra quelli della Corte dei conti ».

Questo emendamento esprime un concetto completamente diverso, perchè nel testo proposto dalla Commissione e dal Governo vi è una libertà di scelta fra le Amministrazioni dello Stato, viceversa il senatore Azara fissa già le Amministrazioni da cui scegliere i funzionari e ne stabilisce il numero.

AZARA. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Lo scopo dell'emendamento è di evitare che si dia una delega in bianco alla Corte costituzionale, perchè, se noi lasciamo l'articolo nella forma in cui è proposto dalla Commissione, creiamo una specie di ufficio di collocamento di tutti coloro che vogliono essere impiegati alla Corte. Ho già rilevato un'altra volta, in sede di discussione generale, che parecchi erano venuti da me a raccomandarsi per essere applicati alla Corte costituzionale e certamente saranno andati anche da molti altri membri del Parlamento più autorevoli di me. Certo, al momento in cui la Corte costituzionale dovrà essere costituita, non po-

tà essere efficiente senza funzionari, perchè non basta nominare quindici giudici, ci vogliono anche i funzionari ausiliari.

L'unico rilievo che si potrebbe fare al mio emendamento non riguarda tanto la delega rilasciata alla Corte costituzionale di prendere i funzionari da determinati uffici (Corte suprema di cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti) quanto che questa delega sia fatta alla Corte anzichè, come avviene normalmente, al Governo. Se si vuole modificare la formula nel senso che il Governo è autorizzato a fissare il numero dei funzionari, da prendersi da determinate categorie, credo che non vi sia nessuna difficoltà. Quello che chiedo al Senato, e su cui richiamo l'attenzione, è di precisare quanti saranno, non nel numero preciso ma in quello massimo, i funzionari ausiliari per evitare che si possa arrivare ad una cifra esorbitante, cosa che avverrebbe se non facessimo nessuna indicazione. Vi è anche la necessità che si assumano persone competenti e non gente incapace, che vada semplicemente a prendersi lo stipendio

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

TESSITORI. Volevo fare una sola osservazione all'emendamento Azara, per quanto si riferisce al numero massimo dei funzionari che debbono essere addetti alla Corte costituzionale. A me pare sia molto difficile stabilire fin da questo momento un numero massimo di funzionari, perchè esso va fissato in relazione al lavoro che la Corte avrà, lavoro che non è possibile valutare sin da ora Che se la proposta Azara fosse accolta e le necessità della Corte esigessero un numero superiore di funzionari, si dovrebbe proporre al Parlamento la modificazione di codesta norma: ciò che è evidentemente assurdo. Si lasci dunque che il caso venga regolato in sede di attuazione, con provvedimenti interni.

Nè mi pare vi sia giustificazione alla proposta del senatore Azara che i funzionari, qualunque sia il loro numero, siano reclutati nelle tre magistrature supreme: Corte di cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti. Ma perchè?

AZARA. Per la competenza.

TESSITORI. La competenza non può presumersi per il solo fatto di essere funzionari di dette Supreme magistrature. Credo si dovrà provvedere ad un regolamento che fissi le norme in base alle quali i funzionari della Corte costituzionale saranno assunti e penso che ciò dovrà avvenire attraverso la procedura del concorso

PRESIDENTE Non si può applicare questa procedura per gli uscieri.

TESSITORI. Parlo di funzionari non di uscieri. A me sembra che anche i funzionari della Corte costituzionale debbano essere assunti con le forme con cui vengono assunti i funzionari di tutte le Amministrazioni statali, poichè non sarebbe giusto che un funzionario della Corte di appello di Milano o di Venezia o di Palermo non potesse aspirare a far parte dei funzionari della Corte costituzionale e non lo potrebbe se questo emendamento venisse approvato, perchè il reclutamento verrebbe ad essere limitato ai soli funzionari di queste tre Magistrature, le quali così evidentemente verrebbero a costituire delle chiesuole privilegiate.

PRESIDENTE Ha chiesto di parlare il senatore Salomone. Ne ha facoltà

SALOMONE Per l'articolo 12 del presente disegno di legge una volta tanto il testo ministeriale si trova d'accordo con quello della Commissione. Mi pare che nelle disposizioni di questo articolo 12, secondo il testo ministeriale e della Commissione, si sono previste tutte le cautele necessarie e sufficienti per non temere di questa Corte costituzionale, alla quale affidiamo tanti altissimi compiti; ci preoccupiamo, invece, di fissare il limite dei funzionari ed anche di limitare la scelta di questi solo al personale di determinati organi. Ora se si considera che la Corte costituzionale può disporre solo delle persone messe a sua disposizione dall'Amministrazione dello Stato e quindi non ha la licenza di aumentarne il numero, non solo, ma, che la gestione delle spese di amministrazione dei servizi ed uffici è nei limiti di un fondo stanziato allo scopo, mi pare che si possa benissimo approvare il testo della Commissione senza nessuna modificazione. Naturalmente ci sarà un regolamento approvato dalla Corte costituzionale stessa che fisserà i criteri di scelta di questi funzionari e ne determinerà il numero.

VERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

VERONI. Noi voteremo per la formula ministeriale e della Commissione, contro l'emendamento del senatore Azara

GRISOLIA. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Anche il Gruppo socialista voterà per la formula del Governo e della Commissione, e contro l'emendamento del senatore Azara.

Colgo l'occasione per pregare tutti i colleghi di mantenere in un tono più elevato questa discussione, perchè noi stiamo scendendo nei minimi particolari; il che non è adeguato all'altezza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

PERSICO, *relatore* La Commissione ha studiato la questione, e non so perchè il Senato non si voglia persuadere che tutte queste questioni sono state lungamente discusse

La Commissione è venuta nel divisamento di approvare il testo ministeriale, il quale risponde perfettamente allo scopo, perchè non fissa il numero, e per mio conto il numero di trenta funzionari per quindici giudici è esagerato per ogni giudice due persone addette, è troppo. Può darsi che bastino sette, otto, nove funzionari. Inoltre il testo ministeriale stabilisce che si possono prendere delle persone dalle Amministrazioni che mettono a disposizione dei competenti; a questo riguardo si capisce bene che le Amministrazioni non metteranno a quel posto degli ufficiali o dei marinai ma metteranno dei cancellieri, dei funzionari della Corte dei conti, dei tecnici. Si stabilisce, inoltre, che ci sarà un regolamento, il quale stabilirà le norme secondo le quali si provvederà a questi uffici Si determina anche che tutta l'amministrazione dovrà essere mantenuta nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo.

Mi pare perciò che la legge sia completa. L'emendamento del senatore Azara complica inutilmente la questione; quindi la Commissione mantiene il testo ministeriale.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Io prego il senatore Azara di ritirare il suo emendamento, perchè il testo proposto dal Governo, d'accordo con la Commissione, risponde a questa esigenza. Non solo, ma prevede la possibilità di un regolamento che stabilirà il personale occorrente, e prevede anche la spesa in armonia con l'articolo 45, e di conseguenza d'accordo con il Ministero del tesoro Quindi tutto è regolato in maniera tale che le preoccupazioni del senatore Azara perchè non si ecceda sono già alla base del testo ministeriale. D'altra parte sappiamo che il Ministro del tesoro sarà molto rigido e severo nello stabilire l'ammontare di questi fondi.

PRESIDENTE. Domando al senatore Azara se mantiene il suo emendamento.

AZARA Dopo i chiarimenti dati dal Ministro non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento, purchè resti ben fermo il concetto, se il Senato l'approva, che non si deve trasformare la Corte costituzionale in un ricovero di applicati

PRESIDENTE. Metto in votazione gli ultimi tre commi dell'articolo 12 nel testo ministeriale accettato dalla Commissione.

Ne do lettura:

« Per tutti i suoi servizi la Corte si vale di persone messe a sua disposizione dalle Amministrazioni dello Stato.

« La Corte provvede all'ordinamento della cancelleria e degli altri uffici, con suo regolamento che è pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale »

« In base al regolamento stesso la Corte provvede alla gestione delle spese dei servizi e degli uffici nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo ».

Chi li approva è pregato di alzarsi

(Sono approvati)

Metto in votazione l'intero articolo 12 con le modificazioni apportatevi e che risulta del seguente tenore.

Art. 12.

I giudici della Corte costituzionale, siano funzionari dello Stato di qualsiasi grado in servizio o a riposo ovvero estranei all'Amministrazione, hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trat-

tamento economico che viene percepito dai magistrati dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte. Al Presidente è attribuita una indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari a un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

Per tutti i suoi servizi la Corte si vale di persone messe a sua disposizione dalle Amministrazioni dello Stato.

La Corte provvede all'ordinamento della Cancelleria e degli altri uffici, con suo regolamento che è pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale ».

In base al regolamento stesso la Corte provvede alla gestione delle spese dei servizi e degli uffici nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Prima di passare alla discussione dell'articolo 13, faccio presente che il senatore Conti — che ora non è presente — mi aveva pregato di aggiungere un comma all'articolo 12 Lo leggo perchè rimanga agli atti. « Alla retribuzione ed all'indennità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 ». Per conto mio mi pare inutile, perchè è evidente che tutte le norme di legge che riguardano gli stipendi saranno applicate anche a questo, e in particolare la norma che riguarda la insequestrabilità degli stipendi.

PRESIDENTE Poichè il senatore Conti non è presente e siccome nessuno ha fatto suo l'emendamento, ritengo inutile metterlo in votazione e quindi esso deve intendersi decaduto.

Passiamo al titolo II del disegno di legge

TITOLO II.

Funzionamento della Corte.

CAPO I.

Norme generali di procedura.

Art. 13.

Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche; ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse, quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico.

Ricordo che l'onorevole Lussu aveva presentato un emendamento soppressivo dell'ultima parte: « ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse, quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico ».

VERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI. L'onorevole Lussu si è momentaneamente assentato ed ha pregato me di sostituirlo nella illustrazione di questo emendamento soppressivo. Debbo avvertire che, per materiale errore tipografico, nel testo che è stato distribuito è stata espressa una cosa diversa da quella che egli voleva esprimere. Infatti qui viene detto: sopprimere dalla parola « o » fino alla parola « pubblico ». Viceversa il collega onorevole Lussu mi ha delegato a sostenere che egli è di avviso che si debba sopprimere la parte dell'articolo che va dalla parola « ma » sino a « pubblico », conservando pertanto la sola prima parte dell'articolo che suonerebbe così: « Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche ».

Il nostro collega Lussu in fondo afferma che non vi possono essere casi di tale delicatezza per i quali la Corte costituzionale non debba sedere pubblicamente; non vi deve essere la possibilità che la Corte costituzionale tenga delle sedute segrete, poichè tutti gli argomenti che possono incidere sulla sicurezza dello Stato e sull'ordine pubblico possono all'occorrenza essere discussi ed esaminati se-

paratamente in Camera di consiglio. Ma alla pubblica udienza spetta sempre qualsiasi discussione e non deve mai mancare il controllo della pubblica opinione, come del resto avviene in Parlamento, che non si raduna in seduta segreta se non nei casi in cui esso discuta una questione relativa all'andamento amministrativo interno del Senato o della Camera. Così pure deve essere per la Corte costituzionale che deve tenere solo sedute pubbliche e mai segrete. Su questo punto, pertanto l'onorvole Lussu, con l'emendamento che ho fatto mio, vuole che il Senato esprima la sua opinione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il proprio parere

PERSICO, *relatore*. La Commissione ha discusso anche questo argomento, anzi ricordo che alcuni membri della Commissione volevano aggiungere anche l'ipotesi del buon costume, e fu proprio il Presidente che disse di no. Questioni concernenti il buon costume non potranno mai venire davanti alla Corte, ma questioni che possano turbare la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico possono benissimo esser discusse. Basti pensare a quel che attiene alla difesa dello Stato. Può darsi che un provvedimento relativo a tali motivi, sia dichiarato incostituzionale, per cui la Corte debba esaminare elementi segreti, che non può leggere in udienza pubblica. D'altra parte la formula è stata ricopiata dagli articoli 423 del Codice di procedura penale e 428 del Codice di procedura civile, che regolano la materia, perchè in tutti i dibattiti civili e penali vi sono casi in cui Corti e Tribunali devono chiudere le porte, per la delicatezza di qualche discussione, che non si può fare dinanzi al pubblico.

Quindi la proposta dell'onorevole Veroni, contro la quale si potrebbe fare anche una pregiudiziale, perchè il nostro Regolamento consente di far proprio l'emendamento quando è ritirato, non quando non è più presente il proponente . .

PRESIDENTE. Questo è un richiamo alla Presidenza. Se ritiene che dobbiamo essere così rigorosamente ossequienti al Regolamento, possiamo farlo.

PERSICO, *relatore*. La questione è se si può far proprio l'emendamento di un senatore assente.

PRESIDENTE. L'emendamento decade se non è fatto proprio da un senatore. Lei che è stato uno dei più autorevoli formulatori del nostro Regolamento, lo dovrebbe pur sapere.

PERSICO, *relatore*. Ad ogni modo il fatto è che non c'è nessuna ragione per cui la Corte costituzionale non debba comportarsi come tutte le Corti e tutti i Tribunali che, per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, possono procedere al dibattito a porte chiuse. Quindi non vi è nessuna ragione di abrogare questa parte dell'articolo, che corrisponde alla procedura normale di tutti i Paesi del mondo.

VERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI Desidero ricordare all'onorevole Persico che è esatta la sua affermazione che la procedura penale nostra e quella di altri Paesi prevede il caso in cui il dibattito possa svolgersi a porte chiuse; egli avrebbe, però, dovuto ricordare che ciò è previsto per determinati casi, che non potranno mai ricorrere per la Corte costituzionale: trattandosi di processi che incidono su violazione dei princìpi della pubblica e privata moralità.

PERSICO, *relatore*. Il processo per alto tradimento del Presidente della Repubblica non può avvenire in pubblico!

VERONI. E perchè? È questo proprio il caso della maggiore pubblicità del giudizio!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per dichiarare se accetta questo emendamento.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero pregare il senatore Veroni di non insistere nell'emendamento, perchè, come ha detto il relatore, si tratta di disposizioni di carattere generale che possono riferirsi anche alla Corte costituzionale in sede di discussione di questioni penali.

Perciò tanto il testo governativo, quanto quello della Commissione, hanno mantenuto una norma fondamentale di tutte le giurisdizioni di carattere penale quando si presenti la necessità di un dibattito a porte chiuse.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'onorevole Lussu, fatto pro-

prio dall'onorevole Veroni. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo proposto dalla Commissione del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 14.

Alle udienze intervengono tutti i membri della Corte che non siano legalmente impediti: di essi undici fanno parte del collegio giudicante e gli altri partecipano soltanto in qualità di supplenti.

Gli undici giudici del collegio si rinnovano parzialmente in ogni giudizio secondo un predeterminato turno di rotazione sulla base del criterio di anzianità in ciascuno dei tre gruppi che compongono la Corte, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 19.

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti:

I senatori Romano Antonio, Ciccolungo, Vaccaro, e Fantoni propongono di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« La Corte funziona con l'intervento di sette giudici sorteggiati dal Presidente cinque giorni prima di ogni udienza ».

Il senatore Bosco propone di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« Alle adunanze intervengono i membri della Corte che non siano legalmente impediti.

Tuttavia, per la valida costituzione della Corte è necessaria la partecipazione di almeno nove membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti

Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel penultimo comma dell'articolo 42 » (del progetto governativo da ripristinare).

Il senatore Zotta propone di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente: « La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici ».

Il senatore Azara propone di modificare l'articolo così.

« Alle adunanze intervengono tutti i membri della Corte, che non siano legalmente impediti.

Per la validità delle adunanze devono intervenire non meno di nove membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel penultimo comma dell'articolo 42 ».

Il senatore Conti propone di ristabilire il primo periodo del terzo comma come segue: « Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ».

Infine il senatore Terracini propone di aggiungere il seguente comma:

« Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Dopo tre votazioni nulle la decisione è presa a maggioranza semplice ».

Si tratta in primo luogo di stabilire se devono prendere parte alla discussione, sia pure senza decidere, tutti coloro che sono presenti e non impediti

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Mi pare che l'emendamento del senatore Azara non faccia che interpretare la Costituzione: la Costituzione infatti dice che la Corte è costituita da quindici giudici. Quindi è evidente che tutti i giudici dovrebbero intervenire: solo il caso di legittimo impedimento può impedire ad un giudice di partecipare alla discussione. Questa è l'interpretazione obiettiva della Costituzione Naturalmente per ragioni di necessità pratica si dovrà ammettere l'impedimento legittimo e si dovrà stabilire il numero minimo dei partecipanti alla decisione, ma stabilire che il collegio è costituito, come collegio, da meno di 15 persone, sarebbe una violazione della Costituzione. Quindi io credo che il fatto che debbano partecipare tutti debba essere sancito dalla legge, salvo quegli accorgimenti che sono necessari perchè l'organo possa funzionare.

BOSCO Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Mi associo a quello che ha detto il collega Lucifero: perchè, stabilendo che non tutti i giudici hanno diritto di intervenire, si priverebbero i giudici esclusi dall'a-

dunanza del diritto ed anche del dovere di intervenire. Bene ha detto il collega Lucifero, che ciò verrebbe a ferire la Costituzione. Insisto pertanto a che sia mantenuto il primo comma del progetto della Commissione, che coincide con il mio emendamento, che cioè tutti devono poter intervenire, quando non ne siamo legalmente impediti.

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Sostanzialmente io mi riporto alla dizione governativa la quale dice: « La Corte in adunanza plenaria funziona con l'intervento di almeno undici giudici e le Sezioni di almeno cinque ».

Pertanto il mio emendamento resta sulla traccia del disegno di legge ministeriale. Quanto poi alle persone in più che debbono partecipare sono esatti i rilievi fatti dall'onorevole Lucifero. Effettivamente tutti devono partecipare tranne coloro che ne sono legittimamente impediti. È evidente che, mancando dei giudici perchè impediti, la Corte non si possa riunire in numero inferiore ad undici. Con questa formulazione penso si possa anche sopprimere la prima parte dell'articolo, dove si dice: « all'adunanza intervengono tutti i membri della Corte che non siano legalmente impediti». Nella proposizione da me suggerita è implicitamente affermato questo concetto.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

AZARA. Osservava il senatore Persico che sarebbe assurdo reclamare la presenza di tutti i membri della Corte. Se sia o no assurdo, non voglio giudicare; certo è che la Costituzione ha stabilito che la Corte come collegio giudicante deve essere composta di 15 membri. Convengo che possano esservi giudici ammalati o altrimenti impediti. È, infatti, nella natura umana, come accennava l'onorevole Lucifero che, quando si tratta di persone anziane di età, è facile ammalarsi; e poc'anzi il senatore Nitti si doleva che nella Corte finiranno per trovarsi molti vecchi. Si tenga conto, però, che avviene normalmente in tutti i collegi giudiziari che, particolarmente in certi periodi dell'anno, vi siano magistrati impediti. Ora se noi omettessimo la formula da me proposta o altra simile andremmo incontro all'inconveniente di non far funzionare la Corte Bisogna perciò ripiegare su qualche accorgimento, che non contrasti con la Costituzione. Ecco perchè nella prima parte di questo articolo, che è riprodotta nel mio emendamento e nell'emendamento Bosco, che sostanzialmente sono identici ed accezione di qualche modificazione di sostanza nel secondo comma, si accentua l'affermazione che ci si vuole attenere alla Costituzione per la normalità e che si prevede una modificazione soltanto in via eccezionale e di ordine pratico.

Quanto poi al numero di giudici indispensabile perchè l'adunanza sia valida è cosa che discuteremo dopo.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. È una questione molto grave questa, forse la più grave di tutta la legge, perchè stabilisce come debba funzionare la Corte. Due principi contrastano: l'interpretazione dell'articolo 135 — vedremo poi quale è la vera interpretazione — e la norma millenaria, dirò così, che i giudici debbono essere precostituiti. Non si va davanti ad un giudice sconosciuto; nessuno può accettare di essere giudicato in modo simile. Si possono verificare tali casi soltanto con i tribunali eccezionali, rivoluzionari, ecc. Chi va davanti ad un giudice deve sapere che sette, cinque, o quanti siano, saranno i giudici che lo giudicheranno: anche se dovrà essere fucilato deve sapere quale sarà il suo giudice. Una difficoltà costituzionale non esiste. Dove è detto che la Corte costituzionale deve avere 15 giudici giudicanti e sempre presenti? Questa è una interpretazione che fa l'onorevole Lucifero, e come lui forse molti membri dell'Assemblea, ma che non è esatta. Cosa dice l'articolo 135 della Costituzione? Dice che la Corte costituzionale è composta di 15 giudici, non che siede con 15 giudici. Non dice: « giudica » con 15 giudici, non dice « funziona », ma semplicemente: « è composta ». Quindi non dice è vero che la Costituzione precluda un'altra composizione della Corte. Quindici sono i giudici che compongono la Corte, ma quelli che giudicano saranno stabiliti dalla norma sul funzionamento, come dispone l'articolo 137, che affida ad una legge costituzionale di

stabilire le norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

C'è poi la questione del giudice precostituito, che è insuperabile. Il numero variabile dei giudici è un assurdo e dà luogo a illogicità enormi, perchè avremo una sentenza emanata da 11 giudici, un'altra fatta da 12, una altra da 13, un'altra ancora da 14 o da 15. Quindi lo stesso caso, variando la composizione del collegio, può avere diverse soluzioni; non solo, ma dovremo anche stabilire che il voto del presidente vale per due tutte le volte che i giudici sono pari, cioè daremo al presidente il valore che esso non deve avere, perchè *primus inter pares*. Penso che ne derivano inconvenienti gravissimi.

Io, per esempio, non mi sentirei tranquillo se domani si proponesse una questione sollevata, per esempio, dalla Regione siciliana e la risolvessero nove giudici; poi sorgesse lo stesso caso proposto però dalla regione Valdostana e lo risolvessero undici giudici... Vedete che genere di giurisprudenza assurda potremmo avere Il giudice deve essere fisso Cinque sono i consiglieri della Corte di appello, sette i consiglieri di una Sezione della Cassazione o del Consiglio di Stato, ecc., tutti i collegi devono essere fissi e non possono variare; perciò anche noi dobbiamo stabilire un giudice fisso. L'unica attenuazione che si può fare ed alla quale, dopo lungo studio, è arrivata la Commissione, se vogliamo essere più che ossequienti al testo della Costituzione, che evidentemente se ne è dimenticato, è di istituire il giudice supplente che esiste in tutti i tribunali. Dovremmo quindi lasciare facoltà a tutti i giudici il diritto di intervenire alla udienza cioè di partecipare alla seduta, e poi, quando si tratta di giudicare, i giudici fissi — cioè gli undici — rimangono, gli altri — in questo caso quattro — che sono stati supplenti (e potevano diventare anche effettivi se uno o più dei giudici fissi si fosse ammalato, o non avesse potuto seguitare a partecipare alla seduta), escono dall'aula e lasciano soli gli altri a decidere in Camera di Consiglio. Questa è l'unica attenuazione che la Commissione ha ritenuto di poter fare.

L'onorevole Gonzales mi dice che sarebbe stato meglio che la Corte fosse sempre composta di undici membri, senza fare intervenire i quattro eventuali supplenti. Sarebbe stato meglio: ma questo è un modo per conciliare le opposte tendenze. Quindi io difendo il testo della Commissione, che cioè possono intervenire alla udienza tutti i giudici della Corte, stabilendo che fanno parte del Collegio giudicante solo undici, mentre gli altri partecipano come eventuali giudici supplenti.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io esposi al Senato già durante la discussione generale il mio punto di vista. Abbandonato il sistema delle due sezioni, perchè il Senato ha preferito invece che la Corte costituzionale si riunisca con tutti i suoi componenti, mi pare che non ci sia altra soluzione; perchè sarebbe contro la Costituzione stabilire la distinzione di giudici effettivi e giudici supplenti quando invece essi sono tutti eguali, da qualunque fonte derivino, ed hanno diritto di partecipare, tutte le volte che essi intendono, all'adunanza della Corte di cui fanno parte.

Mi pare che questo principio sia talmente forte che non vi sia altro argomento contrario che si possa portare Quindi l'idea di poter stabilire un turno fisso di undici su quindici, quando la Costituzione dice che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici per cui solo forzatamente ne trasformiamo alcuni in supplenti riducendo la possibilità e la potestà che questi hanno, mi pare sia talmente anticostituzionale che non sento e non vedo la possibilità che il Senato faccia questo. L'unico argomento serio che ha portato il Presidente della Commissione è che lui ritiene che non esistano ordinamenti giurisdizionali in cui non ci sia un numero precostituito di giudici. Io sin dall'altra volta ho detto che proprio per questo tipo di organo giurisdizionale a fondo giuridico-politico vi sono invece i precedenti, i quali attestano il contrario; esistono cioè degli organi giurisdizionali per la validità delle cui adunanze occorre un determinato *quorum* di presenti. Ho detto che la stessa Corte suprema degli Stati Uniti d'America, composta di 9 membri, dice che sono valide le adunanze con l'intervento

di sei membri; la Corte Internazionale de L'Aja è composta di quindici membri e nel suo regolamento è stabilito che essa funziona con un minimo di nove membri. Ricordavo ancora al Senato il Regolamento del passato Senato albertino il quale stabiliva che, quando esso si riuniva in Alta Corte di giustizia, vi dovesse essere un minimo di 50 senatori sul numero totale, qualunque esso fosse stato in quel momento. Aggingevo poi che la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati in materia giurisdizionale ha stabilito che essa giudica con un minimo di 12 membri, pur essendo 30 i suoi componenti. Quindi l'essenziale di queste Corti giudicanti di carattere speciale, che non sono formate di magistrati ordinari, è che funzionano sempre in questa maniera, ossia con un numero assegnato e stabilito per la validità delle adunanze, con un *quorum* che viene fissato in modo che la validità ci sia. Quindi aderisco, dal momento che è stato ritirato il testo ministeriale, a uno qualunque degli emendamenti presentati e dal senatore Bosco e dal senatore Azara e dal senatore Zotta, che in fondo dicano la stessa cosa. Noi dobbiamo stabilire solo quello che occorre perchè siano valide le adunanze. Ripetendo che debbano intervenire tutti i membri, esclusi gli impediti, non si fa altro che parafrasare l'articolo 135 della Costituzione. Quindi, quello che importa è stabilire il *quorum* perchè l'adunanza sia valida. In questo modo noi avremo assolto a questo compito, dicendo cioè che tutti hanno diritto a partecipare alle adunanze; nessuno può essere membro effettivo o membro supplente in una determinata seduta. Tutti devono aver diritto a parteciparvi. Bisogna stabilire soltanto il numero per cui le adunanze siano valide.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

PERSICO, *relatore*. La Commissione ha già espresso il suo apprezzamento, e cioè che non c'è un ostacolo costituzionale. La Commissione non si sogna neppure di dire che la Corte deve essere composta, quando siede, di 15 giudici. Essa è composta effettivamente in totale di 15 giudici; la legge che stiamo approvando fisserà poi come la Corte dovrà funzionare.

C'è l'ostacolo della precostituzione del giudice, che è insormontabile. Noi avremmo dei giudizi con sezioni composte diversamente e ne seguirà che, mentre la sentenza della causa X sarà decisa con X giudici, altre saranno decise con X giudici, meno uno, meno due, più uno, più due, ecc. Il che costituisce un gravissimo inconveniente.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Il Ministro Grassi ha detto poco fa quanti casi esistono in cui, pur essendo stabilito un determinato numero di giudici, la Corte, praticamente in un determinato momento, giudica con numero diverso.

Nel proporre il mio emendamento mi sono ispirato alla Corte Internazionale de L'Aia, che è composta anch'essa di 15 membri e le cui adunanze sono valide con 9 membri. Non mi pare quindi che sussista l'incongruenza accennata dall'onorevole Persico. Così facendo ci mettiamo anche in regola con la Costituzione: la Corte idealmente è sempre composta di 15 membri, ma l'adunanza è valida anche quando vi sono non meno di 9 membri .

PRESIDENTE. Vorrei domandare all'onorevole Ministro se, avendo nel suo progetto ritenuto che sia necessaria la presenza di 11 membri, aderisce invece alla proposta del senatore Azara e cioè che siano sufficienti solo 9 membri.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetterei la proposta del senatore Azara.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Nel mio precedente intervento mi ero limitato a trattare esclusivamente del diritto dei giudici ad intervenire nel Collegio. Poichè nella discussione si è passati anche all'altro punto riguardante il *quorum* per la validità delle adunanze della Corte, mi sia consentito, come presentatore di un emendamento in parte analogo a quello dell'onorevole Azara, di aggiungere qualche parola a quanto ho già detto.

I precedenti citati dal Ministro guardasigilli e dal senatore Azara sono probanti nel senso che non esiste un principio assoluto, secondo il quale ogni Corte debba necessariamente funzionare con un numero di giudici preventivamente fissato, specialmente quando non si tratta di materia penale. Il punto che più mi sembra discutibile e debole nella pro-

posta della Commissione è quello che toglie al giudice supplente, che è eletto o nominato a parità assoluta di condizioni con gli altri giudici, il diritto di intervenire degradandolo ad un rango inferiore. In tal senso credo che accettando la proposta della Commissione vi sarebbe una violazione della Costituzione.

Per quanto riguarda l'altra obiezione che ha fatto l'onorevole Persico e cioè che con il sistema da noi proposto si dovrebbe necessariamente stabilire la prevalenza del voto del Presidente, perchè può darsi che il collegio sia composto in numero pari, mi sembra che tale conseguenza sia ineluttabile se, in armonia con la Costituzione, noi ammettiamo il principio che tutti i giudici hanno diritto ad intervenire. Ma di questo riparleremo in un secondo momento

ZOTTA Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà

ZOTTA. Vorrei anzitutto osservare al Presidente della commissione, il quale si è richiamato adesso, non mi sembra molto opportunatamente, all'articolo 134, che la Costituzione parla della Corte come di un organo e non come di un ordine giurisdizionale; e così intendendolo, ne determina la competenza e la composizione L'articolo 134 che determina la competenza dice: « La Corte costituzionale giudica ecc ecc. » L'articolo successivo, che fissa la composizione, dice che quell'organo è composto di 15 giudici.

Ora noi dobbiamo ragionare, si capisce, tenendo presente l'*id quod accidit*. Qualche giudice può essere legittimamente impedito, e noi non dobbiamo irrigidirci al punto da ritenere essenziale la presenza dei 15 giudici per la validità delle decisioni. Dinanzi a questo elemento della fragilità, noi siamo costretti a ripiegare e dire, senza in alcun modo ledere quello che è il principio stabilito dalla Costituzione, che se qualcuno è legittimamente impedito la validità delle decisioni sussiste ancora. Ma questi impedimenti non debbono andare tanto oltre Ecco perchè io insisto per undici anzichè per nove, per evitare che la Corte, costituita da nove giudici in un caso e da un numero diverso in altri possa essere snaturata nella sua fisionomia ed emettere, in controversie della stessa natura, giudicati contradittori, mentre è essenzialmente necessario che questo organismo, che deve dare l'indirizzo, la chiarificazione e l'interpretazione dei problemi più gravi, segua una norma costante di interpretazione e di vita.

Ecco perchè insisto sul numero di 11 anzichè di 9.

PRESIDENTE. Vorrei domandare al senatore Azara se non sia il caso di trovare una formula concordata.

AZARA. Ho già portato esempi di carattere pratico ed esempi di carattere giuridico, internazionalmente approvati e riconosciuti, l'esempio, ripeto, della Corte Internazionale de L'Aja, composta, esattamente come la nostra Corte costituzionale, con 15 membri e le cui adunanze sono valide con 9 membri. Con l'elevato numero di membri che si vorrebbe adottare per la validità delle adunanze, la Corte costituzionale molto spesso non potrebbe funzionare. Che poi siano 11 o 9 in rapporto, come diceva l'amico Zotta, alla possibilità di decisioni contrastanti, questa è cosa che non ha molta importanza, perchè la variabilità del giudizio umano nessuno potrà impedirla quale che sia il numero dei giudicanti in tempi diversi.

CONCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI. Convengo pienamente con i concetti che sono stati esposti dal Ministro guardasigilli: sono cioè convinto che tutti i giudici della Corte costituzionale debbano esser messi nella identica situazione e che quindi non si possa distinguere tra giudici e supplenti. Sono anche dell'idea che si debba fissare un numero limitato e quindi sono per 9 piuttosto che per 11 membri, per il motivo che quando ci sarà la Corte che funzionerà, alla stessa apparterranno indubbiamente anche degli anziani (come osservava l'onorevole Nitti) i quali facilmente saranno impediti. Quindi la fissazione di un numero più elevato, la fissazione del numero di 11 come minimo per la validità delle deliberazioni, potrebbe costituire un ostacolo notevole al regolare funzionamento della Corte stessa.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Premetto di parlare come senatore e non come Presidente e relatore della Commissione. Come senatore posso anche scendere all'emendamento Zotta, certo in linea subordinata. Però non mi pare dubbio che si debba restare nei limiti del progetto del Governo, il quale stabilisce che la Corte funziona con l'intervento di almeno 11 membri, sia perchè, come accennava il collega Zotta, se noi scendiamo a 9 membri, possiamo avere dei gravissimi inconvenienti, sia perchè (e questo è il punto su cui richiamo la vostra attenzione) essendo diversa l'origine dei quindici giudici, se noi ci fermiamo a 9 si potrebbe avere il caso che una delle fonti da cui derivano i giudici non sia affatto rappresentata e potremmo pertanto avere, di 9 giudici, 5 nominati dal Presidente della Repubblica e 4 dal Parlamento, presenti e gli altri nominati dalla Magistratura assenti, o invece il contrario. Col numero di 11 questo invece è impossibile.

Ci dovrà essere sempre una rappresentanza, sia pure piccola, di tutte e tre le fonti da cui scaturisce questa suprema magistratura. Quindi, anche ammettendo che tutti e quindici possono sempre partecipare, quando vogliono, alle sedute, anche ammettendo che il numero possa essere pari, cioè di dodici o quattordici — per quanto io non lo ritenga opportuno — è necessario che siano almeno undici sia per la solennità del giudizio sia e soprattutto perchè sia garantita la rappresentanza di ciascuno dei gruppi da cui trae origine il collegio giudicante.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. L'onorevole Persico, evidentemente, possiede la virtù di leggere il pensiero, perchè ha esposto lo stesso argomento che io mi accingevo a sostenere e cioè che è necessario che tutte le tre fonti da cui promanano i giudici siano rappresentate nelle sedute, il che non si ha che quando i giudici siano più di dieci. In verità, io penserei che anche undici giudici, come minimo, siano troppo pochi, perchè, per essere coerenti, dobbiamo ricordare che la Costituzione stabilisce il numero di quindici e noi dovremmo attenerci rigidamente alla Costituzione, salvo considerare i casi di assenza veramente eccezionali, che poi non sono, di solito, altro che quelli di malattia. Ora, francamente, voler pensare che la Corte costituzionale si trasformi in un ospedale e che, frequentemente, più di un terzo dei giudici debba assentarsi per malattia, mi sembra eccessivo. Se ci saranno degli ammalati cronici... daranno le dimissioni! Ma di questo non dobbiamo preoccuparci. Dobbiamo preoccuparci invece di essere, quanto più possibile, vicini alla Costituzione e, se la Costituzione, a garanzia della maggiore ponderatezza delle decisioni, richiede che la Corte costituzionale sia composta di quindici giudici, è necessario che il numero minimo dei presenti per la validità delle sedute sia, quanto più possibile, vicino a quindici.

Raccomando quindi al Senato che tale numero minimo non sia comunque inferiore a undici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io avevo proposto il numero di undici, poi, avendomi qualche senatore fatto rilevare le difficoltà pratiche per la presenza di questo numero di giudici, data la loro età, ho detto che se il Senato fosse stato d'accordo, avrei accettato una diminuzione.

Ora, poichè la Commissione insiste sul numero di undici, dichiaro di essere d'accordo su questo numero.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Mi permetto di insistere sull'emendamento. Il Senato dovrebbe tener presente che i successivi articoli del disegno di legge stabiliscono una procedura, quanto più rapida possibile, per assicurare la celerità del giudizio. La rapidità di questi giudizi di costituzionalità è di importanza fondamentale. Ricordiamoci che dinanzi alla Corte costituzionale possono essere impugnate per illegittimità costituzionale, delle leggi che durante la contestazione continuano ad essere in vigore. Quindi dobbiamo cercare di accelerare il giudizio della Corte per eliminare ogni incertezza sul valore della legge che potrebbe esservi durante il giudizio. Tanto ciò è vero che negli articoli 21, 22 e 23 sono previsti dei termini

brevi: per la comunicazione dell'ordinanza, per il deposito della sentenza ecc., appunto per assicurare la rapidità della procedura. Ora, anche il modo di comporre il collegio deve essere posto in relazione al principio della celerità del giudizio, perchè se, durante una epidemia influenzale o per un'altra ragione qualsiasi, soprattutto durante la stagione invernale, 11 giudici non possono riunirsi, la Corte si verrebbe a trovare nella impossibilità di funzionare. Ecco perchè, dal momento che abbiamo stabilito il principio che tutti coloro che non sono legalmente impediti possono intervenire all'udienza, possiamo tranquillamente stabilire un *quorum* minimo di 9 giudici, che assicurerà quasi sempre la possibilità di funzionamento della Corte. Si è detto che 9 sono pochi; mi permetto ancora di ricordare che nello Statuto della Corte internazionale de L'Aja, che funziona da molti anni e che tratta di questioni delicatissime, poichè vengono dibattute in essa controversie tra Stati, si giudica con un *quorum* di 9, e non vedo perchè, nelle questioni di carattere costituzionale, si debba adottare un *quorum* più elevato

BUONOCORE. Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE Onorevoli colleghi, il riferimento ad istituti internazionali similari per giustificare un *quorum* che debba sostituirsi al numero di 15, come detta la Costituzione, non risolve la questione Qui la questione deve essere posta in altro senso e in altro modo: possiamo noi, in materia di formazione della legge, interpretare la Costituzione sino al punto di decidere che i presenti debbano essere o nove o undici e non quindici? A me pare di no. D'altra parte bisogna tener presente che per i membri dell'Alta Corte non è un diritto intervenire, ma è un dovere. Io penso che tutti i 15 giudici debbono essere presenti anche perchè nessuno deve sottrarsi alla sua responsabilità. Le assenze, più o meno giustificate, non debbono essere ammesse; e poichè le questioni, sulle quali l'Alta Corte deve pronunziarsi, non hanno carattere d'urgenza, si può attendere il *plenum* per la decisione, se qualche membro è impedito per infermità, perchè nessuna altra causa giustificherebbe l'assenza. I membri, che debbono giudicare, debbono quindi essere 15. Così dice la Costituzione: una qualsiasi altra proposta è contro la Costituzione ed io non la voterò.

GIARDINA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINA Dopo aver considerato il parere di coloro che sono favorevoli ad un minimo di 11 presenti ed anche la proposta degli onorevoli Azara e Bosco, favorevoli a 9, debbo aggiungere alle osservazioni dell'onorevole Bosco che sulla base di 11 si corre il rischio di non far funzionare l'Alta Corte: rischio che si deve assolutamente evitare. (*Commenti*).

Sono inoltre rimasto colpito da alcune parole dell'onorevole Persico, il quale è preoccupato che tra i presenti non ci sia quella giusta proporzione a seconda dell'origine dei componenti stessi — chi eletti dal Presidente della Repubblica, chi dal Parlamento, chi dalla Magistratura — Debbo però osservare che una volta eletti, le origini di ciascun membro debbono dimenticarsi. Tutti i membri dell'Alta Corte debbono essere persone competenti, quindi questa preoccupazione non ha ragion d'essere

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io pregherei di tornare alla formula governativa, cioè che la Corte Costituzionale funziona con l'intervento di almeno 11 membri.

PERSICO, *relatore*. Io mi associo all'emendamento Zotta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Zotta il quale è simile al testo governativo. Ne do lettura: « La Corte funziona con intervento di almeno 11 giudici».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Con l'approvazione di questo emendamento non ha più ragione di esistere il secondo comma dell'articolo 14

Do lettura del terzo comma dell'articolo 14 nel testo ministeriale: « Le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente ».

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Dichiaro di associarmi all'emendamento presentato dal senatore Conti, cioè a dire alla dizione: « Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ».

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà

BOSCO. In omaggio al principio della rapidità del giudizio, al quale ho accennato prima, cioè alla necessità di assicurare la rapida soluzione delle controversie, per non lasciare troppo a lungo permanere una qualche incertezza sulla legittimità costituzionale della legge, io sarei di avviso di ammettere il principio di più facile attuazione, cioè a dire la maggioranza semplice La maggioranza assoluta si riferisce ad un *quorum* così alto, che non sempre si potrebbe raggiungere.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* Io pregherei coloro che domandano la maggioranza assoluta di non insistere, perchè la maggioranza assoluta è la maggioranza del collegio, cioè a dire, essendo quindici componenti, otto. Noi abbiamo stabilito che sono valide le adunanze con un minimo di undici membri, ma verremmo meno a questo principio se stabiliamo che su undici membri, la maggioranza sia di otto.

PERSICO, *relatore* La maggioranza è sei. Il Collegio è quello che si forma di volta in volta.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quando si parla di maggioranza assoluta di un Collegio, ci si riferisce ai componenti del Collegio stesso; in altro caso si direbbe maggioranza dei presenti. La maggioranza dei presenti non è la maggioranza assoluta dei componenti. Io insisto affinchè venga chiarito questo concetto. Se per maggioranza assoluta si intende la maggioranza riferita al numero dei componenti il Collegio, che sarebbe il significato tecnico che si dà alla parola maggioranza assoluta, allora io pregherei di non insistere. Ma se per maggioranza assoluta si intende la maggioranza relativa ai presenti, allora possiamo trovare l'accordo.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Insisto nel mio emendamento. È esatto ciò che dice l'onorevole Ministro. la maggioranza assoluta è la maggioranza dei componenti della Corte, senza dubbio, ma io faccio rilevare al Senato che non si tratta di decisioni di piccola importanza. Si tratta di decisioni qualche volta gravissime. Che i membri della Corte costituzionale facciano il loro dovere e, se sono a letto, vadano in barella a decidere!

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

ZOLI Io credo che nella interpretazione data il senatore Conti sia in errore, perchè quando la Costituzione ha voluto fissare la maggioranza del corpo votante non ha parlato di maggioranza assoluta di voti ma ha parlato di maggioranza dei suoi componenti. La formale maggioranza assoluta è la formula che è stata usata quando si richiede la maggioranza assoluta di voti e questo appunto vuol dire maggioranza dei voti che sono stati dati da coloro che hanno votato. Questo è il significato delle parole. Se il senatore Conti vuole che sia la maggioranza assoluta in ragione dei quindici membri della Corte costituzionale, è necessario che si dica « maggioranza assoluta dei suoi componenti » perchè « maggioranza assoluta dei voti » vuol dire che se votano undici membri, la maggioranza è sei. E credo che questa sia la strada da seguire perchè quando noi ammettiamo che il collegio possa essere composto di un certo numero di votanti, evidentemente non possiamo andare a pretendere una maggioranza in relazione alla totalità del Collegio, quando invece ve ne sono soltanto una certa parte presente. Evidentemente, se al momento il Collegio è composto di undici membri, la maggioranza si deve calcolare in relazione a quegli undici che deliberano e che quindi sono i giudici effettivi. Questo mi pare che debba essere il vero senso da dare alla parola maggioranza. Quindi sono per la formula « maggioranza assoluta di voti » solo se questa è intesa nel senso di maggioranza assoluta di coloro che prendon parte all'udienza.

PRESIDENTE. La Commissione intendeva parlare di maggioranza assoluta dei componenti o dei votanti?

PERSICO, *relatore* Dei presenti; non del Collegio in astratto, ma solo degli intervenuti.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Modificherei il mio emendamento per chiarire il concetto del senatore Conti e quello che ha espresso il senatore Zoli. Vorrei precisamente usare questa formula: « Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione ». Se non si precisa in tal modo, potrebbe darsi che la locuzione « maggioranza assoluta », espressa genericamente, possa essere intesa nel senso che sempre siano richiesti almeno otto voti, il che noi non vogliamo.

Con questa formula che adesso propongo, si arriva, mi sembra, a chiarire il nostro pensiero.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER Mi sembra, onorevoli colleghi, che una notevole parte del Senato abbia raggiunto un certo accordo interpretativo secondo il quale non si possa intendere il concetto di maggioranza assoluta che in relazione al numero dei partecipanti alle riunioni e cioè dei votanti; perchè altrimenti arriveremmo al paradosso che una riunione, valida con 11 membri, non potrebbe deliberare se non con una maggioranza di dieci voti. È certo che i lavori parlamentari con i chiarimenti che si dànno in sede di discussione hanno il loro valore interpretativo, ma penso che molto meglio sarebbe trovare le chiare formule del testo di legge che valgano per se stesse per l'interpretazione, senza che diventi necessario, domani, il richiamo ai lavori parlamentari da parte della Corte costituzionale. Perciò mi permetto di rilevare che in tutto il nostro sistema, e specialmente nella disciplina di tutti i nostri collegi giudicanti, non si parla mai di maggioranza assoluta, perchè il concetto di maggioranza assoluta o di maggioranza relativa si riferisce soltanto ai casi in cui è possibile che si delineino almeno tre opinioni. Per esempio, una votazione per candidati ad una determinata carica può esigere una maggioranza assoluta, ma quando si tratta di esprimere un giudizio, di dichiarare, per esempio, se una determinata legge è costituzionale o meno, o di decidere sulla sorte di un imputato non ci possono essere che due opinioni. Perciò propongo che ci si fermi alla formula proposta dall'onorevole Ministro che è la più chiara e giuridicamente corretta. Propongo cioè che si dica soltanto « maggioranza » sopprimendo l'aggettivo « assoluta » che è superfluo e si presterebbe ad equivoci. Comunque, se si deve arrivare ad una formula diversa da questa semplicissima che io propongo, dichiaro che voterò per quella del senatore Azara, che tende ad eliminare errori interpretativi, e cioè « maggioranza assoluta dei partecipanti », sebbene anche questa formula sia imperfetta e poco chiara.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che, attraverso questa discussione, si sia arrivati a questa precisazione: il concetto espresso dal senatore Conti è che vi deve essere la maggioranza assoluta, ossia la maggioranza dei componenti del collegio. Quindi, votare l'emendamento del senatore Conti significa che ci debbano essere come minimo 8 voti su 11, il che mi pare metterebbe in condizione di funzionare molto difficilmente la Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Conti se intende presentare una proposta, al fine di chiarire il suo emendamento.

CONTI. Io proporrei di dire « ...dei componenti della Corte » invece delle parole « di voti ». Una delle ragioni che mi muovono in questo emendamento è di evitare gli squagliamenti. Ci può essere un pretesto invece di una ragione seria per non partecipare al giudizio. Non facciamo sempre il caso dei moribondi o degli agonizzanti, per ipotizzare la mancanza del numero, poichè ci possono essere anche coloro che vogliono di proposito mancare al loro dovere. Noi dobbiamo costringere i componenti della Corte ad assumere le loro responsabilità. Quando diciamo che su 15 elementi se ne devono raccogliere almeno 8 non credo che chiediamo l'impossibile.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Non c'è dubbio che la proposta del senatore Conti è per una maggioranza assoluta dei componenti il Collegio: 8 su 11. Non possiamo accettarla poichè, dal momento che abbiamo stabilito che il Collegio è valido con l'intervento di 11 componenti, non possiamo pretendere che perchè le adunanze abbiano una validità si abbia una maggioranza di 8 su 11 e che la Corte giudichi in queste condizioni.

Pregherei il senatore Azara di non insistere sulla parola « assoluta ». Parliamo di maggioranza, che significa la maggioranza di coloro che hanno partecipato alla riunione e che è valida a stabilire la decisione, altrimenti usciremo fuori dalla linea in cui dobbiamo mettere un collegio giudicante come la Corte costituzionale.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Ci sono tre sistemi: la maggioranza assoluta come è stato proposto dal senatore Conti e cioè la maggioranza rispetto al numero dei componenti, cioè 8 su 15. L'opposto sistema è quello della maggioranza semplice. Infine, si è parlato di maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, e questa credo sia l'opinione intermedia. Mi permetto far rilevare che non si può accettare questo criterio. Già il senatore Berlinguer ha rilevato che siamo in tema di sentenze e bisogna perciò arrivare a una decisione. Se ammettiamo il principio della maggioranza degli intervenuti, che cosa significherebbe ciò? In un Collegio di 11 membri presenti, 3 potrebbero astenersi dal votare.

AZARA. Non possono.

BOSCO. Allora bisogna precisare che nessuno si può astenere.

AZARA. Nell'ordinamento giudiziario c'è che ci si può astenere dal prendere parte, ma se si arriva alla votazione si deve votare.

BOSCO. Se siamo d'accordo su questo punto penso che si possa adottare tale criterio.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione il suo parere in proposito.

PERSICO, *relatore.* Io credo che per uscire da questa *impasse* bisognerebbe arrivare alla formulazione proposta dall'onorevole Terracini, cioè maggioranza assoluta di voti e, dopo tre votazioni nulle, la decisione presa a maggioranza semplice. Altrimenti si potrebbe dare il caso di una Corte che sta riunita per delle ore e non riesce a decidere. Ora, dopo tre votazioni in cui non si raggiunge la maggioranza assoluta dei presenti, cioè 6 su 11, si può decidere a maggioranza semplice; altrimenti si arriverebbe ad un nulla di fatto, il che è assurdo.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Tutto considerato, non c'è altro da fare, secondo me, che tornare al testo del mio emendamento, e cioè che le decisioni sono prese a maggioranza di voti, senza mettere la parola « assoluta »

PRESIDENTE. Allora, riassumendo, ci sono tre emendamenti: uno del senatore Conti che parla di maggioranza assoluta dei componenti la Corte; uno del senatore Terracini che parla anch'esso di maggioranza assoluta di voti; infine l'emendamento del senatore Azara che parla di maggioranza di voti senza precisare.

Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Conti così formulato:

« Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione la prima parte dell'emendamento del senatore Terracini così formulata:

« Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ».

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO Temo che si stabilisca un equivoco pericolosissimo perchè ritengo che la prima parte dell'emendamento Terracini coincida esattamente con quello del senatore Conti, che è stato già respinto. Invero, nell'emendamento Terracini si legge la subordinata che, dopo due votazioni nulle, valga la maggioranza semplice. Quindi è chiaro che per maggioranza assoluta si deve intendere quella di cui si è discusso, vale a dire riferita al nu-

mero dei componenti, altrimenti la subordinata non avrebbe nessun significato.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Perchè non succedano equivoci, tanto più che una obiezione è stata sollevata dal senatore De Pietro, vorrei pregare il senatore Terracini, in modo da essere tutti concordi in questo ordine di idee, che, ammesso che la sua dizione « prese a maggioranza assoluta di voti » non si intende più nel senso dell'emendamento respinto, rinunzi all'ultima parte del suo emendamento, poichè da questa può sorgere l'equivoco Se lei segue questa mia preghiera, io pregherei il Senato di accettarlo perchè dice la stessa cosa che diciamo noi.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Dichiaro di rinunciare all'ultima parte del mio emendamento.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Faccio una osservazione di carattere tecnico la Corte non è un'assemblea politica, ma un collegio giudicante Il collega Azara, che è un autorevole giudice, può dirci anche lui che nei giudizi non si procede per subordinate ma si decide nettamente.

ZOLI. C'è l'ordine dei quesiti.

CONTI. Certamente si pongono quesiti, ma su ogni quesito si vota una volta sola. Mi pare che anche l'onorevole Zoli debba convenire in questa precisazione.

Non credo che si possa seguire perciò la tecnica irrazionale proposta dall'onorevole Terracini.

PRESIDENTE Ma l'onorevole Terracini ha rinunziato alla seconda parte del suo emendamento.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

AZARA. Non vorrei tediare il Senato insistendo su questo argomento, ma mi pare che il problema sia grave perchè investe un principio fondamentale della Corte costituzionale. Desidererei sapere dall'onorevole Terracini che cosa intende per nullità di votazione.

PRESIDENTE. Ricordo di nuovo che l'onorevole Terracini ha ritirato la seconda parte del suo emendamento

AZARA. Allora possiamo dire che le decisioni debbono essere prese a maggioranza assoluta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Terracini che resta limitato alla prima parte e che per maggiore chiarezza si può formulare così: « Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi abbiamo stabilito che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici ma abbiamo ammesso anche il principio che sono valide le adunanze purchè vi siano almeno undici giudici. Vi possono quindi essere adunanze valide con un numero di membri che va da undici a quindici. Ammesso questo principio, dobbiamo stabilire, in questi casi, come la decisione a maggioranza assoluta si forma E allora l'ultima parte dell'articolo 14 del testo ministeriale, riprodotta anche negli emendamenti degli onorevoli Azara e Bosco, deve rimanere. Essa dice « Nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente »

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA C'è una aggiunta da fare a quanto ha detto il Ministro, cioè che occorre aggiungere alla dizione del testo ministeriale le parole: « Salvo quanto è stabilito nel penultimo comma dell'articolo 42 », che è quello che tratta dei giudizi di natura penale contro i Ministri e il Presidente della Repubblica, perchè in questi casi la parità è a favore dell'imputato.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

VARALDO. Faccio presente che se prima si è stabilita la maggioranza assoluta di voti ora non si può prendere in considerazione il caso di parità di voti

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 14 nel testo così modifi-

cato· « Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel penultimo comma dell'articolo 42 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso, che risulta del seguente tenore:

Art. 14.

La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel penultimo comma dell'articolo 42 colo 42.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Poichè occorre concordare quanto è stato stabilito nell'articolo 14, ora approvato, con l'articolo 9 che avevamo accantonato, torneremo alla discussione di questo articolo 9 in cui si deve disciplinare la procedura per la rimozione dei giudici. Ne do lettura:

Art. 9.

La rimozione di un giudice dal suo ufficio per sopravvenuta incapacità fisica o civile, o per gravi mancanze nell'esercizio delle sue funzioni, è disposta dalla Corte in Camera di consiglio, a maggioranza di due terzi dei membri che fanno parte del Collegio.

La decisione deve indicare specificamente le ragioni della rimozione ed è resa pubblica nei modi del successivo articolo 16.

Al procedimento si applicano le norme che saranno stabilite nel regolamento della Corte, di cui all'articolo 19.

A questo articolo vi erano diversi emendamenti di cui fu già data lettura.

Vorrei domandare alla Commissione il suo parere in proposito.

PERSICO, *relatore*. È evidente che avendo stabilito un numero variabile da 11 a 15 bisognerà accettare il testo del senatore Bosco. Nel caso che ci sia parità di voti detta parità va a favore dell'imputato.

ZOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Il provvedimento a cui si riferisce l'articolo 9 non può essere equiparato ad una comune decisione della Corte su un ricorso o in sede eventualmente anche penale, nei confronti di terzi; è un provvedimento di gravità eccezionale, è un provvedimento che essa prende nei confronti di uno dei suoi componenti. Quindi il dire che, siccome nell'articolo 14 noi abbiamo stabilito la maggioranza assoluta, anche in questo caso dobbiamo seguire questo principio, mi pare che sia inopportuno. Noi dobbamo tutelare i giudici della Corte costituzionale da tutti quelli che possono essere gli abusi degli altri componenti. Noi non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo dei giudici che hanno origini diverse, una parte dei quali ha origine dal voto di una assemblea politica. Noi dobbiamo dare a questi giudici una garanzia e una tutela anche nei confronti dei loro colleghi. Quindi, secondo me, la formula del Governo, cioè quella dei due terzi dei membri che compongono la Corte, è quella preferibile. Ci deve essere questa garanzia assoluta. Per decidere su altri punti il numero cambierà, ci saranno gli undici componenti, si deciderà con sei voti, ma, quando si tratta di rimozione, non bastano nemmeno gli otto voti della maggioranza assoluta, dobbiamo chiedere una maggioranza qualificata, e per questo io confermo che la formula governativa deve essere preferita.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Io non condivido le preoccupazioni dell'onorevole Zoli. Egli ha più riguardo per il giudice che per la Corte. Noi dobbiamo preoccuparci invece della Corte, non del giudice. La rimozione del giudice garantisce maggiormente la Corte e noi dobbiamo preoccuparci dell'organismo collettivo, ma non della persona del giudice, il quale a giudizio dei componenti la maggioranza assoluta, deve essere rimosso qualora non sia capace nè civilmente nè fisicamente od abbia mancato gravemente nell'esercizio delle sue funzioni.

Ecco perchè io ritengo che le preoccupazioni dell'onorevole Zoli non siano fondate.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

BERLINGUER Ho chiesto la parola anche perchè mi pare che, quando in questi banchi dell'opposizione vi sia qualche dissenso, sia bene che noi lo precisiamo apertamente e lealmente Io non posso condividere, e me ne rincresce, il parere del senatore Musolino Noi ci troviamo, a questo punto, in notevoli difficoltà, proprio perchè vincolati alla deliberazione che abbiamo presa in merito a quella tale maggioranza assoluta che ancora non intendo bene che cosa significhi Vorrei aggiungere, senza che il Senato se ne adonti, che io spero che la Camera dei deputati, che certamente introdurrà degli emendamenti, corregga quell'errore e ci rimandi il disegno di legge in modo che noi possiamo ritornare su quella deliberazione frettolosa. Comunque consentitemi di riferirmi ad un mio emendamento, relativo proprio alla rimozione, che è stato giustiziato dal Senato in mia contumacia (*si ride*), e non me ne dolgo. L'emendamento si richiamava alle formule assolutorie dell'articolo 179 del Codice di procedura penale in quanto io pensavo che il componente della Corte costituzionale prosciolto dai giudici del suo Paese con sentenza irrevocabile per non avere commesso il fatto non potesse essere più sottoposto al procedimento disciplinare per rimozione L'emendamento non è stato approvato Però il problema rimane Anche se il Senato ha deciso che la Corte costituzionale possa intervenire sovrapponendo il proprio giudizio a quello della autorità giudiziaria ordinaria, dobbiamo garantire la rimozione con tutte le cautele Parlando da questi banchi di sinistra penso che il mio dissenso dal collega Musolino abbia anche un significato politico in quanto, a mio avviso, siamo noi, più che lui, sulla linea politica di opposizione Noi dobbiamo garantire i membri della minoranza della Corte costituzionale da un attentato alla loro partecipazione a questa suprema magistratura che può venire anche da un colpo di maggioranza che li elimini dal collegio. In fondo, parliamoci chiaro, noi comprendiamo che nel clima politico di oggi e nell'attuale composizione del Parlamento, è da prevedere che la Corte costituzionale sarà composta in maggioranza di rappresentanti non orientati, come noi vorremmo, ad una assoluta autonomia di giudizio E sono appunto i giudici di minoranza che devono esser protetti da ogni arbitrio con la formula proposta, secondo la quale soltanto a maggioranza di due terzi possa essere pronunciata la loro rimozione (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando il parere della Commissione

PERSICO, *relatore* La Commissione ritiene di restare sulla linea della discussione di ieri, cioè sulla maggioranza di due terzi di coloro che partecipano alla adunanza.

MUSOLINO Ritiro il mio emendamento

PRESIDENTE Metto in votazione l'articolo 9 nel suo complesso che, con la modifica proposta dal senatore Bosco e accettata dalla Commissione, risulta del seguente tenore·

Art. 9

La rimozione di un giudice dal suo ufficio per sopravvenuta incapacità fisica o civile, o per gravi mancanze nell'esercizio delle sue funzioni, è disposta dalla Corte in Camera di consiglio, a maggioranza di due terzi dei membri che partecipano all'adunanza.

La decisione deve indicare specificamente le ragioni della rimozione ed è resa pubblica nei modi del successivo articolo 16

Al procedimento si applicano le norme che saranno stabilite nel regolamento della Corte, indicato nell'articolo 19

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 15

Le sentenze della Corte costituzionale sono pronunciate in nome del popolo italiano, e debbono contenere, oltre alla esposizione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere

Su questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Bosco tendente a sostituire la parola « sentenze » con la parola

« decisioni ». Domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

PERSICO, *relatore*. La Commissione è d'accordo. La parola « decisioni » si ritrova nel testo del Governo; ma il testo della Commissione è poi più preciso inquantochè alla fine dell'articolo, mentre il testo del Governo reca: « i motivi della decisione, il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione dei giudici », il testo della Commissione aggiunge anche « e del cancelliere », il che ha la sua importanza.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 15 nel testo della Commissione con la modifica apportata dall'emendamento del senatore Bosco:

Art. 15.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pronunciate in nome del popolo italiano, e debbono contenere, oltre alla esposizione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

Lo pongo ai voti Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 16.

Le sentenze della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte stessa, e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

In relazione alla modificazione apportata al testo dell'articolo 15, il senatore Bosco propone anche qui di sostituire la parola « sentenze » con l'altra « decisioni ».

Pongo in votazione l'articolo 16 con questa modificazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Bertone ha presentato, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione » (264).

Data l'estrema urgenza del provvedimento, poichè i 60 giorni di cui all'articolo 77 della Costituzione, ultimo comma, verrebbero a scadere il 18 di questo mese, la Commissione propone alla Presidenza ed io al Senato che questo disegno di legge sia posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Faccio presente che, scaduto il termine, il decreto legge non avrebbe più efficacia.

Pongo, pertanto, in votazione la proposta di porlo all'ordine del giorno di domani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata presentata la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio e al Ministro dei lavori pubblici, in relazione alla notizia apparsa nei giornali di un'assegnazione di 500 milioni al comune di Roma per opere edilizie, domanda di conoscere le condizioni poste per l'uso di tale somma. È necessario che il Parlamento sappia se il Governo, decidendo l'assegnazione, ha provveduto a reclamare l'esclusione di criteri errati, di indirizzi funesti purtroppo ancora seguiti da amministratori di grandi comuni, non liberati da vecchi pregiudizi e da concezioni politiche sociali sorpassate.

CONTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *segretario:*

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere (ripetendo quanto già ebbe a dire al Se-

nato il 16 novembre scorso) quando saranno date le opportune disposizioni perchè la formula della promulgazione delle leggi sia quella stabilita nell'ordinamento giuridico tuttora vigente in Italia, e non già quella arbitrariamente usata, che corrisponde soltanto al testo di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e respinto dal Senato.

PERSICO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se ha provveduto all'inventario e alla collocazione della raccolta numismatica che fu dell'ex re Vittorio Emanuele.

CONTI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere per quali ragioni sono stati sospesi i lavori dell'acquedotto di Camigliatello, e quelli dell'edificio scolastico di Spezzano della Sila.

VACCARO.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a sua conoscenza che col 1° gennaio di questo anno, è stato sospeso l'invio gratuito della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica a tutti gli Uffici giudiziari.

VACCARO.

Al Ministro delle finanze, per sapere se non ritenga necessario richiamare la polizia tributaria di Bari alla esatta applicazione della legge sull'imposta sull'entrata nei riguardi degli agenti di commercio che l'ufficio predetto si ostina a considerare alla stregua dei rappresentanti di commercio.

BUONOCORE.

Al Presidente del Consiglio, per sapere se i singoli Ministri abbiano provveduto alle vendite degli innumerevoli beni mobili in disuso esistenti in parchi e depositi in tutte le parti d'Italia; degli immobili e terreni già oggi inservibili anche per arrestarne la perdita o il deperimento e per rendere possibili utili destinazioni.

CONTI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro, per sapere se sia vero che il Governo abbia deciso di acquistare un palazzo da destinare a sede della Ragioneria generale dello Stato.

CONTI.

Al Presidente del Consiglio, per sapere — in relazione alla risposta e alle assicurazioni date nella seduta del 27 novembre 1948 — quali elementi la rilevazione dei locali in edifici privati occupati dai diversi Ministeri, abbia offerto per l'esame risolutivo del problema, gravissimo in Roma, costituito dalla occupazione dei seimila vani per uffici statali, ministeriali, militari.

CONTI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se non ritenga opportuno trasferire l'Ufficio stralcio dell'Istituto Vittorio Emanuele III dei danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 da Roma a Reggio Calabria, dov'era istituito quando la legge ne deliberò la costituzione al fine di rendere spedito l'espletamento di tutte le pratiche ancora pendenti, giacchè, sia per la lontananza dagli interessati, sia per gli inconvenienti lamentati nel suo funzionamento, non ha risposto allo scopo per cui da Reggio Calabria è stato trasferito a Roma.

MUSOLINO.

Al Ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda opportuno autorizzare, con apposita disposizione ministeriale, le Amministrazioni comunali ad anticipare le spese di progettazione di lavori da compiere nei rispettivi comuni, previo consenso del Capo del genio civile, allo scopo di facilitare la soluzione dei problemi che da decenni attendono invano di essere risolti ed in considerazione che gli organi tecnici governativi non sono nell'attuale momento, per vasta mole di lavoro e per mancanza di personale, nella possibilità di affrontare tutti i compiti di cui sono investiti.

MUSOLINO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per sapere se, nella attuazione della legge sulle pensioni agli impiegati statali non ritenga opportuno:

1° che le pensioni vengano pagate ai singoli interessati di mano in mano che vengono liquidate, senza attendere la fine del 1949;

2° che, per ovvie considerazioni di umanità le pensioni siano liquidate dando la precedenza ai pensionati più anziani di età, stabilendo cioè un ordine nella liquidazione che si inizi dalla classe più anziana di età scendendo ordinatamente alle classi più giovani.

In tal modo si eviterebbe, per quanto possibile, che le pensioni vengano poi liquidate agli eredi, lasciando intanto i vecchi pensionati nell'indigenza fino all'ultimo giorno della loro vita.

BUIZZA.

Ai Ministri delle finanze e del tesoro, per sapere se, in considerazione che col 31 dicembre 1948 è scaduto il termine per l'applicabilità delle agevolazioni tributarie concesse, per le operazioni di finanziamento mediante cessione di credito, col regio decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2170, termine che, originariamente fissato al 31 dicembre 1946, con successivi provvedimenti legislativi venne prorogato fino al 31 dicembre 1948, non ritenga opportuno di adottare d'urgenza un provvedimento che proroghi ulteriormente detto termine o che, comunque, riconfermi la concessione delle agevolazioni di cui al regio decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2170.

Quando si ricordi che sono numerose le imprese (non ultime le cooperative di lavoro) che beneficiano delle agevolazioni ricordate e che, anzi, sono in grado di svolgere la loro attività solo a condizione di potersi procurare le disponibilità liquide indispensabili, mediante la cessione dei propri crediti a Istituti bancari, si dovrà riconoscere la necessità e l'urgenza di prendere il provvedimento richiesto.

BUIZZA.

Al Presidente del Consiglio, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per indennizzare delle violenze sofferte ad opera delle truppe marocchine molte migliaia di donne italiane, violenze che furono causa frequente di infezioni e di infermità anche mortali, e se sia vero che il Governo francese, dopo aver provveduto ad indennizzare un certo numero di queste vittime, ha assunto impegno di rimborsare le indennità che sarebbero state corrisposte alle altre, senza che il governo italiano abbia poi provveduto ad anticiparle.

BERLINGUER.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

SAMEK LODOVICI (SANTERO, BOERI, BOCCASSI, BERGMANN, CAPORALI, ALBERTI Giuseppe, PAZZAGLI, FALCK). - *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Sulla grave agitazione determinatasi tra i «volontari del sangue» e per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano prendere per comporla ed assicurare con l'autonomia delle loro benemerite Associazioni (A. V. I. S.) la continuazione e il potenziamento del servizio della trasfusione del sangue.

GASPAROTTO. - *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Sulla urgenza di emettere, eventualmente a mezzo di regolamento, provvedimento onde impedire che iniziative altamente benemerite, come quella della Società dei donatori di sangue, le quali sul campo della pubblica gratuita assistenza hanno tradizioni di nobiltà, siano messe nella condizione di non poter più funzionare.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2° della Costituzione e concernente modicazioni al regime

fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione (264). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49 (195-*Urgenza*)

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23)

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (216). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2 Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni (99).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti